

## CCXIV.

## 1ª TORNATA DI VENERDÌ 1º LUGLIO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE

## INDICE.

## Disegni di legge:

Bacini montani ( <i>Seguito e fine della discussione</i> ) . . . . .	Pag. 9115
ALESSIO GIULIO . . . . .	9428-30-31
CERMENATI . . . . .	9416
CONGIU . . . . .	9433
GIOVANELLI EDOARDO . . . . .	9423
MEZZANOTTE . . . . .	9442-43
PANIÈ . . . . .	9443
PANTANO . . . . .	9416-34-35-45
ROMANIN-JACER, <i>relatore</i> . . . . .	9416
	9420-21-22-29-35 42-43-45
SACCHI, <i>ministro</i> . . . . .	9416-29-30-33-35-45
TEDESCO, <i>ministro</i> . . . . .	9422
ZACCAGNINO . . . . .	9422
Concessione delle ferrovie di Basilicata e di Calabria all'industria privata ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	9448
CAMERA . . . . .	9450
CASOLINI . . . . .	9458
CICCOTTI . . . . .	9453
DE FELICE-GIUFFRIDA . . . . .	9448
SACCHI, <i>ministro</i> . . . . .	9448-49
SPIRITO BENIAMINO . . . . .	9457
TURCO . . . . .	9459
Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	9448

La seduta comincia alle 9.5.

CAMERINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani, per

le altre opere idrauliche e per le bonificazioni.

Nella precedente seduta la discussione fu sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 16.

## TITOLO II.

**Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.**

## Art. 17.

Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sarà costituita, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione centrale consultiva per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

Detta Commissione sarà formata come segue:

Presidente: il presidente della Sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

membri: tre ispettori superiori del Genio civile, dei quali uno appartenente al Magistrato alle acque di Venezia, ed un ispettore od ingegnere capo delle miniere; due ispettori superiori forestali, dei quali uno appartenente al Magistrato alle acque di Venezia;

l'ispettore superiore al Ministero di agricoltura, industria e commercio, capo dei servizi speciali;

un delegato della Direzione generale di sanità pubblica;

altri due membri scelti fra le persone che abbiano speciale competenza nelle discipline idraulico-agrarie ed igienico-sanitarie, i quali durano in carica due anni, e possono essere riconfermati allo scadere del biennio.

La Commissione sarà ripartita con decreto ministeriale in due sezioni, e secondo i casi funzionerà a sezioni riunite o sepa-

rate con le attribuzioni deferite dalle leggi e dai regolamenti. Formeranno specifico oggetto della competenza della prima sezione le sistemazioni dei bacini montani e dei corsi d'acqua, e di quella della seconda le bonificazioni.

Il Ministero e la Commissione propongono di sostituire, nel comma sesto, alle parole: *l'ispettore superiore al Ministero di agricoltura, industria e commercio, capo dei servizi speciali*, le altre: *un delegato della Direzione generale delle foreste*.

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Secondo il testo di questo articolo, della Commissione centrale dovranno far parte tre ispettori superiori del Genio civile, dei quali uno appartenente al Magistrato alle acque, e due ispettori superiori forestali, dei quali uno appartenente al Magistrato alle acque di Venezia. Mentre riconosco la necessità di includervi i rappresentanti diretti dei gravi interessi collegati all'istituto del Magistrato alle acque, osservo che è giusto stabilire un po' di compensazione, un po' di equilibrio. E poichè si propone l'inclusione di un ispettore od ingegnere capo delle miniere, sarà giusto stabilire che questo appartenga all'ufficio di Caltanissetta, affinchè possa, in seno allà Commissione, rappresentare i gravi interessi delle regioni montane siciliane e di tutta una vasta ed importante zona mineraria.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Noto anzitutto che quest'articolo è stato così proposto dal Governo, e la Commissione non ha fatto che accettarlo. Osservo poi all'onorevole Pantano che il Ministero, nel proporre d'includere nella Commissione i rappresentanti del Magistrato alle acque, non ha fatto che ottemperare alle disposizioni della legge speciale che regola quell'Istituto, la quale appunto stabilisce che per le opere del Veneto debbono essere sentiti i componenti il Comitato della Magistratura.

Occorrendo udire il Magistrato a Venezia, e la Commissione centrale, dato il nostro sistema accentratore, era necessario trovare la maniera di avere un voto unico, sia a guadagno di tempo sia perchè i due voti avrebbero potuto talvolta essere fra loro contraddittori.

L'onorevole Pantano poi sa benissimo che la legge del Magistrato alle acque fu dettata dalla necessità di provvedere al regime dei fiumi che nel Veneto arrivano a tali dimensioni che le opere relative costano molto, ed allo scopo di salvaguardare non solo gl'interessi locali ma anche l'interesse dello Stato per limitare le spese che deve sostenere, e rendendo possibile la sollecita esecuzione di opere il cui ritardo nell'eseguirle spesso si traduce in notevole o notevolissimo aumento di dispendio.

Quanto poi al merito, dirò così, della proposta dell'onorevole Pantano, se il Governo l'accetta, la Commissione non ha nessuna difficoltà di accettarla, perchè non ha mezzi per conoscere e sapere dove risiedano i tecnici più competenti in materia mineraria, e non ignora che l'ufficio di Caltanissetta deve essere uno dei più importanti del Regno.

PANTANO. Chiarisco e preciso la proposta da me fatta.

Propongo che il quarto comma venga sostituito dal seguente:

« Membri: tre ispettori superiori del Genio civile, dei quali uno appartenente al Magistrato alle acque di Venezia e tre ispettori o ingegneri capi delle miniere di cui uno dell'ufficio minerario di Caltanissetta ».

CERMENATI. Vi è poi l'emendamento da me proposto, che consiste nell'aggiungere in fine del quarto comma le parole: « e uno del regio ufficio geologico ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro dei lavori pubblici, accetta queste proposte?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Pantano e l'aggiunta proposta dall'onorevole Cermenati.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 17, modificato nel senso di sostituire al quarto comma proposto dalla Commissione, quello testè proposto e letto dall'onorevole Pantano, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Cermenati.

(È approvato).

#### Art. 18.

La Commissione centrale traccia il programma completo e stabilisce i criteri per la preparazione dei progetti relativi alla sistemazione dei bacini idrografici montani, per la regolazione dei corsi d'acqua e per la bonificazione dei terreni e propone le istruzioni necessarie per coordinare le ri-

spettive competenze dei corpi reali del Genio civile e delle foreste.

Ad esercitare localmente le funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento, la Commissione e le sue sezioni delegheranno uno o più dei loro componenti, i quali potranno costituire Commissioni locali, con l'aggregazione, secondo i casi, dell'ispettore compartimentale del Genio civile, dell'ingegnere capo del Genio civile, dell'ispettore forestale del ripartimento. Per la Sardegna funzionerà come Commissione locale quella istituita dall'articolo 57 del testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ma sotto la presidenza di uno degli Ispettori superiori del Genio civile che fanno parte della Commissione centrale, da questa all'uopo delegato.

La Commissione centrale si occupa di tutte le opere idraulico-forestali, e di bonificazione eseguite in virtù delle leggi vigenti a spese e col concorso del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Le altre Commissioni centrali e locali, permanenti e temporanee, istituite da leggi e decreti per l'alta direzione di detti lavori e per l'esame dei relativi progetti sono soppresse.

(È approvato).

### TITOLO III.

#### Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle opere idrauliche delle varie categorie.

##### Art. 19.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 12, 14, 15, 18, 21, 22, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53, 54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato col regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono modificate come appresso:

**Art. 2.** Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente:

« Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte ».

**Art. 3.** « Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie ».

**Art. 4.** Al primo comma sono sostituiti i seguenti:

« Appartengono alla prima categoria le

« opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine ».

« Esse si eseguiscano e si mantengono a cura ed a spese dello Stato ».

**Art. 5.** « Appartengono alla seconda categoria:

« a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

« b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

« Esse si eseguiscano e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

« Nessun'opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge ».

**Art. 6.** Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature ».

**Art. 7.** « Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

« a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

« b) migliorare il regime d'un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;

« c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio od all'abitato di uno o più comuni, o, producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

« Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto reale, sentita la Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

« Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i Consigli dei comuni e delle provincie interessate, i quali dovranno emettere il loro parere non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi si intenderà che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione ».

Art. 8. « Le opere di cui al precedente articolo sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

« a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;

« b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;

« c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;

« d) nella misura del 30 per cento a carico del Consorzio degli interessati.

« Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati ».

« La manutenzione successiva è a cura del Consorzio degli interessati, e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma ».

Art. 9. « Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

« a) dei fiumi e torrenti;

« b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

« Esse si eseguono e si mantengono dal Consorzio degli interessati.

« Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari e possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

« Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 17 agosto 1908, n. 638.

« In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza dei lavori.

« Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

« In egual misura dovranno concorrere i comuni.

« Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il Consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.

« In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva ».

Art. 10. « Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

« Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa, in ragione del rispettivo vantaggio, da parte dei proprietari e possessori interessati, secondo un ruolo di riparto da approvare e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

« Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese.

Art. 11. « Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 ».

Art. 12. Al secondo e terzo comma sono sostituiti i seguenti:

« Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

« Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione e la manutenzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura. Essi possono però chiedere di essere costituiti in Consorzio amministrativo, col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Art. 14. « Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie; per le altre è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

« L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte dell'autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità ».

*Art. 15.* Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che ufficiali del Genio civile siano incaricati, nell'interesse del Consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori ».

*Art. 18.* « A formare i Consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto, presente o futuro ».

« Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel Consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale ».

« Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

« La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati. Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado d'interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il conguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati ».

« I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati, rispettivamente, i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili ».

*Art. 21.* Vi è aggiunto il seguente comma:

« Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ».

*Art. 22.* È aggiunto il seguente comma:

« Il termine perentorio pel ricorso è di

« 30 giorni dalla data dell'avviso di cui a precedente articolo ».

*Art. 30.* « Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'articolo 18, sarà determinato dal Consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa ».

« L'esazione delle quote di contributo si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria ».

*Art. 31.* Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Il Governo promuoverà le istituzioni dei Consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria ».

*Art. 38.* « Il decreto reale di classificazione di opere nella terza categoria rende obbligatoria la costituzione del Consorzio degli interessati agli effetti dell'articolo 44 ».

« Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del Genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del Consorzio, alla sua pubblicazione ed alla convocazione degli interessati in assemblea generale per la nomina del presidente del Consorzio e di una Commissione amministrativa, la quale dovrà esaminare i reclami presentati contro l'elenco e compilare lo statuto consorziale.

« Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale, la cui deliberazione, per divenire esecutiva, deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il Consorzio si intende costituito per ogni effetto di legge ».

*Art. 39.* « Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, ed inserito nel foglio degli annunci legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato ».

*Art. 41.* « Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di 3ª categoria sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del Consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del Consorzio, e l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

« Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20, e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.

« In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo ».

*Art. 44.* « Compite le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sarà fatta consegna al Consorzio degli interessati, il quale funzionerà come Consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'articolo 8.

« Il Consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie, previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici, e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere ».

*Art. 45.* « Sono applicabili alle opere idrauliche di 3ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35 ».

*Art. 53.* Alla provincia ed alle provincie interessate, quando d'accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere, fermi restando i contributi di cui all'articolo precedente ».

« Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati, nonchè al Consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.

« Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei la-

vori, ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del Genio civile cui è affidata la vigilanza delle opere.

« Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese imprevedute, risulta dal progetto approvato, sarà aggiunto nei certificati del Genio civile il 12 per cento in favore del concessionario ».

« Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del Genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso ».

*Art. 54.* « La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai Consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge, purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i Consorzi di bonificazione e di irrigazione ».

*Art. 96.* È aggiunto in fine il seguente comma:

« n) lo stabilimento di molini natanti ».

L'onorevole Agnesi ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire ai primi cinque comma dell'articolo 8, l'intero articolo 8 del testo unico della legge 25 luglio 1904, n. 523 ».

« Al settimo comma dell'art. 8, sostituire:

« La manutenzione successiva è a cura del Consorzio degli interessati, ma le spese relative si ripartiscono fra lo Stato, le provincie, i comuni ed i proprietari interessati nella misura sopra stabilita per la prima costruzione delle opere ».

ROMANIN-JACUR, *relatore.* L'onorevole Agnesi ha ritirato questi emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zaccagnino, Modica, Pasquale Libertini, Abbiate, Ottavi, Tullo Masi, Pipitone, Ciruolo e Cermenati propongono di aggiungere dopo il primo comma:

« Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie, dai comuni o dai Consorzi all'uopo costituiti ».

L'onorevole Zaccagnino ha facoltà di parlare.

ZACCAGNINO. Rinunzio a svolgere questo emendamento, che è molto chiaro; e confido che verrà accettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. E il Governo?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 19 con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Zaccagnino e da altri colleghi e accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

#### Art. 20.

Sono soppressi l'articolo 19, l'ultimo comma dell'articolo 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma (lettera f) dell'articolo 98 del testo unico di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

#### Art. 21.

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, ha facoltà di accettare da provincie, comuni e Consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.

La restituzione sarà fatta in tante annualità quanti sono gli esercizi finanziari, nei quali è ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.

Col decreto che approva il progetto dei lavori e la convenzione saranno impegnate le annualità, le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e pel servizio dei capitali: non superiore, in ogni caso, al 2 per cento annuo della somma effettivamente anticipata.

(È approvato).

#### Art. 22.

Le chiaviche attraversanti le arginature di seconda categoria e le sommità arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocumento o pericolo per la difesa idraulica.

Se a tale obbligo non verrà ottemperato neppure dopo intimazione, potrà l'autorità governativa procedere a carico del con-

travventore all'esecuzione d'ufficio, anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.

Il prefetto provvederà al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, od il ruolo di riparto nel caso di più contravventori, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

(È approvato).

#### Art. 23.

Le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi, per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle Amministrazioni provinciali e comunali, quando si sostituiscano ai Consorzi nella esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Alle provincie può essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari e possessori interessati per la esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Uguale facoltà può concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.

(È approvato).

#### Art. 24.

Per le opere idrauliche di terza categoria, le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero in corso di esecuzione secondo le norme del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sarà in facoltà degli enti che hanno intrapresi i lavori di optare tra le disposizioni del detto testo unico e quelle nuove.

In quest'ultimo caso saranno liquidati i lavori compiuti fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e la relativa spesa sarà ripartita a norma dell'articolo 45 del suindicato testo unico 25 luglio 1904.

L'esecuzione sarà poi proseguita nei modi stabiliti dalla presente legge, separatamente per quanto concerne le opere in piano e quelle nei bacini montani.

Gli onorevoli Zaccagnino, Modica, Pasquale Libertini, Abbiate, Ottavi, Tullio Masi, Pipitone, Ciruolo e Cermenati propongono di sostituire al primo comma:

« Per le opere idrauliche di terza categoria le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero già state classificate per decreto reale, secondo le norme del testo unico 24 luglio 1904, n. 523,

sarà in facoltà degli enti che devono intraprendere o hanno intrapresi i lavori di optare tra le disposizioni del testo unico o quelle nuove ».

L'onorevole Zaccagnino ha facoltà di parlare.

ZACCAGNINO. Questa disposizione è stata già ammessa dalla Commissione e dal Governo per quanto riguarda le opere in corso di esecuzione.

Il nostro emendamento ha carattere equitativo, perchè vi possono essere opere per le quali, pur non essendo giunte all'esecuzione, si è ottenuto il decreto di classificazione e, quindi, son già compilati o sono in corso di compilazione i progetti.

Si tratta di non far perdere alle opere che si trovano in tali condizioni il beneficio concesso alle opere in corso di esecuzione, perchè si dovrebbero riprendere, in caso contrario, le pratiche da capo e si dovrebbe perdere un tempo per eseguire tutte le formalità burocratiche necessarie, con spese e danno rilevante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore

ROMANIN-JACUR, *relatore*. La Commissione accetta questo emendamento, col quale non si fa che chiarire meglio e dare maggiore estensione ad un concetto che è già stabilito nel disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 24 con emendamento sostitutivo al primo comma dell'onorevole Zaccagnino, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 25.

I molini natanti, esistenti in pubblici corsi di acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradatamente rimossi per disposizione ministeriale.

Ove siavi luogo a pagamento d'indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(È approvato).

#### Art. 26.

Con decreti reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo Titolo III con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche (testo unico del 25 luglio

1904, n. 523) e che non sieno state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titoli I e II, nonchè di quelle dei titoli VI e VII.

(È approvato).

### TITOLO IV.

#### Modificazioni alla legge sulle bonificazioni.

##### Art. 27.

I progetti tecnici di cui all'articolo 7 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (testo unico approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195), oltre quanto è prescritto in detto articolo alle lettere a), b) e c), dovranno comprendere l'allacciamento delle acque alte, quando ne sia il caso, studiato in modo da permettere, con opere complementari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati.

(È approvato).

##### Art. 27-bis.

Negli anzidetti progetti tecnici sarà anche tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.

Però la spesa necessaria per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa per la esecuzione della bonifica.

I comuni nei quali sta territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751, mutui all'interesse del 2 %.

Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrisponderà alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verrà concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario attestante che la provvista di acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamente della bonifica nel riguardo dell'igiene.

I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni, che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni

stabilito nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro.

La facoltà e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverrà obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verrà fatta dal comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurerà in un capitolo a sè fra le entrate del comune.

Saranno determinate nel regolamento le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

(È approvato).

Gli onorevoli Edoardo Giovanelli, Tullo Masi, Ottavi, Papadopoli, Valli e Zaccagnino propongono il seguente articolo aggiuntivo:

« I Consorzi già costituiti o che si costituiscono per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo ».

L'onorevole Edoardo Giovanelli ha facoltà di parlare.

**GIOVANELLI EDOARDO.** L'articolo aggiuntivo che ho presentato insieme con altri colleghi si spiega da sè, e siccome il Governo e la Commissione già hanno dichiarato di accettarlo, mi dispenso dallo svolgerlo.

**PRESIDENTE.** Metto a partito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Edoardo Giovanelli ed altri deputati, ed accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

#### Art. 28.

Per ciascuna bonificazione da eseguirsi a cura dello Stato o col concorso di esso si dovrà, coordinatamente al progetto tecnico, compilare un progetto economico, il quale, oltre l'elenco degli interessati ed il riparto dei contributi, dovrà comprendere, per ogni proprietà interessata, la determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, nonchè la valutazione sommaria dei lavori necessari per la loro bonifica agraria.

Il progetto economico verrà pubblicato per quindici giorni all'albo di ogni comune del territorio interessato. Sui ricorsi che verranno prodotti entro tal termine, o nei successivi giorni quindici, in ordine alla predetta determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, sarà definitivamente provveduto in base al lodo di un collegio arbitrale costituito come all'articolo 15 del testo unico 22 marzo 1900, numero 195.

(È approvato).

#### Art. 29.

L'aggiunta del 12 per cento di cui nell'articolo 10 del testo unico 22 marzo 1910, n. 195, per le spese di studi e compilazione di progetti, di amministrazione e di personale per direzione e sorveglianza, nonchè per gli eventuali lavori imprevisi o dipendenti da forza maggiore, è portata al 20 per cento.

Gli onorevoli Edoardo Giovanelli, Tullo Masi, Ottavi, Papadopoli e Valli propongono di aggiungere a questo articolo:

« Le disposizioni di questo articolo si applicano eziandio alle bonifiche in corso di esecuzione.

« La somma così concessa non potrà superare l'ammontare della maggiore spesa incontrata per le cause preaccennate.

« L'accertamento della somma dovuta a siffatto titolo sarà fatta in sede di collaudo ».

L'onorevole Edoardo Giovanelli ha facoltà di parlare.

**GIOVANELLI EDOARDO.** Non credo che questa aggiunta abbia una portata finanziaria considerevole. Tuttavia, poichè questa non si può valutare e i ministri del tesoro e dei lavori pubblici hanno dichiarato che ne faranno oggetto di studio, rinunzio all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, pongo allora a partito l'articolo 29.

(È approvato).

#### Art. 30.

È abolita la Commissione, di cui all'articolo 13 del testo unico richiamato nell'articolo precedente.

(È approvato).

#### Art. 31.

Il terzo arbitro di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico richiamato

negli articoli precedenti, sarà nominato dal primo Presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici dei Tribunali compresi nella sua giurisdizione; e presiederà il Collegio.

Il termine per la nomina dell'arbitro o degli arbitri di cui al 3° comma dell'articolo 15 suddetto sarà fissato dallo stesso primo Presidente della Corte d'appello.

Per la determinazione delle indennità da corrispondere per occupazione temporanea di terreni montani ove si debbono compiere lavori di rimboscamento e rinsaldamento, anche se connessi con opere di bonifica, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 8 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 32.

Le bonificazioni di seconda categoria, oltrechè dai Consorzi degli interessati, volontari ed obbligatori, possono eseguirsi e mantenersi dalle provincie, dai comuni, nonchè da semplici privati.

(È approvato).

#### Art. 32-bis.

Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'articolo 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti, è aumentato da un decimo a tre decimi, ed è diminuito da sette decimi a cinque decimi quello dei proprietari direttamente o indirettamente interessati.

Per l'esame e l'approvazione dei progetti di tali bonificazioni si osserveranno le disposizioni vigenti per i lavori che esegue direttamente lo Stato.

(È approvato).

#### Art. 32-ter.

Nei Consorzi di bonifica già regolarmente costituiti a senso di legge, od anche per effetto di antiche disposizioni, la maggioranza, per le deliberazioni dell'Assemblea generale degli interessati, relative alla applicazione della legge testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sarà determinata in ragione dell'ammontare dei contributi per la bonificazione, imposti sui detti terreni dalla classifica in vigore qualunque sieno le disposizioni in contrario dei relativi statuti o regolamenti.

(È approvato).

#### Art. 33.

Qualora non possa venirsi ad un accordo nella misura delle indennità per occupazioni temporanee, anche per colmate, o del prezzo di espropriazione, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge e del testo unico approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.

L'esecutore potrà, in seguito a decreto prefettizio, prendere possesso temporaneo delle terre da bonificare per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

È abrogato l'articolo 35 del testo unico, di cui nel primo comma del presente articolo.

(È approvato).

#### Art. 34.

La indennità di espropriazione per fondi redditizi è valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.

Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potrà essere fatta ad un tasso più elevato, mai superiore al cento per sei, o ad un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per quattro.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desume o non possa desumersi dal reddito, la indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata la indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di cultura o di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili, nè si computa al un compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto, o riattivati, o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell'articolo 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

## Art. 35.

Quando le opere sono eseguite direttamente dallo Stato o da provincie o da comuni, spettano ad essi i diritti e le facoltà che il testo unico 22 marzo 1900, n. 195, attribuisce ai Consorzi speciali.

L'articolo 28 del citato testo unico è applicabile anche ai Consorzi speciali d'esecuzione delle opere di bonifica di 1ª categoria.

(È approvato).

## Art. 36.

Alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre susseguire quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati, da iniziarsi e compiersi nei termini che saranno stabiliti, dopo il collaudo delle opere, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

## Art. 37.

Il Governo potrà con decreto reale, sentita la Commissione centrale nonchè il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, determinare quali disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano debbano, coi necessari coordinamenti, applicarsi ai terreni bonificati con opere di prima categoria, o con opere della seconda che abbiano goduto del concorso governativo, sempre quando non venga ottemperato dai proprietari all'obbligo di cui al precedente articolo.

È pure autorizzato il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare con decreto reale, in testo unico le disposizioni del presente titolo IV, con quelle non abrogate delle legge testo unico del 22 marzo 1900, n. 195.

(È approvato).

## TITOLO V.

**Modificazioni alle leggi sul Genio civile e sul Magistrato alle acque.**

## Art. 38.

All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo reale del Genio civile, approvato con regio decreto 3 settembre 1906, n. 522; è sostituito il seguente:

« Per i provvedimenti relativi al perso-

nale del Genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, è chiesto il voto consultivo di un Comitato presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, e composto del presidente e dei presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, dei direttori generali al Ministero dei lavori pubblici, del funzionario incaricato della direzione dei servizi del Segretariato generale del detto Ministero, di quattro ispettori superiori del Genio civile preposti a compartimenti.

« Questi ultimi rimangono in carica due anni, e sono sostituiti due per ogni anno.

« Il presidente del Magistrato alle acque è, in caso di assenza o di impedimento, sostituito da uno degli ispettori superiori del Genio civile addetti al Magistrato, all'uopo designato, su proposta del presidente, e per un biennio, dal ministro dei lavori pubblici.

« Un impiegato, designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario ».

Il Ministero e la Commissione, d'accordo, propongono di modificare la prima parte di questo articolo come segue:

« Al comma secondo dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo reale del Genio civile, approvato con regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, è sostituito il seguente:

« Sono aggregati al Consiglio superiore due ispettori superiori del regio Corpo delle miniere e tre ispettori superiori forestali, tra i quali quello addetto al Magistrato alle acque.

« All'articolo 42 dello stesso testo unico è sostituito il seguente: Per i provvedimenti relativi al personale del Genio civile (continua come nel disegno di legge) ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 38 con questo emendamento concordato tra il Ministero e la Commissione.

(È approvato).

## Art. 39.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 5; 6, 7, 8, 9; 13, 14; 16 a 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257, che istituisce il Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, sono modificate come segue:

Art. 2. — Ai commi secondo e terzo è sostituito il seguente:

« Ferma restando per qualunque caso la competenza dell'ispettore superiore del Ge-

nio civile preposto al compartimento del Po, il Magistrato alle acque, oltre alle attribuzioni assegnategli dal comma *d* del successivo articolo 14, dovrà essere sentito in tutto quanto concerne progetti di sistemazione, di difesa, di navigazione riguardanti le opere idrauliche attinenti alla arginatura sinistra di Po nelle provincie di Mantova e Rovigo ed alle diramazioni del suo delta in quella di Rovigo ».

*Art. 3.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il capo del compartimento, presidente del Magistrato alle acque, è nominato tra i funzionari dello Stato, con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri; ha lo stipendio, le competenze e le indennità di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al qual grado è parificato per ogni effetto di legge ».

« Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nell'amministrazione cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando lo incarico, riprende senz'altro servizio nella amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato dal ruolo medesimo rimane in soprannumero ».

*Art. 4.* Al secondo comma è aggiunto quanto segue:

« Due dei posti di ispettore superiore del Genio civile, membri del Comitato tecnico, possono essere coperti da ingegneri capi di 1ª classe del Genio civile, sentito il parere del Comitato del personale del Genio civile. A questi ingegneri capi spettano le competenze e le indennità concesse agli aggregati alle sezioni del Consiglio superiore dall'articolo 22 della legge sul Genio civile (testo unico 3 settembre 1906, n. 522).

« È pure concessa l'indennità di cui all'articolo 23 del testo unico sovracitato agli ufficiali del Genio civile addetti alla sezione dell'Ufficio tecnico di revisione con sede in Venezia ».

Al terzo comma è sostituito il seguente:

« In assenza del presidente, il Comitato tecnico del Magistrato è presieduto dall'Ispettore superiore del Genio civile che annualmente viene designato dal ministro, su proposta del presidente della Magistratura ».

*Art. 5.* « Il Comitato tecnico del Magistrato ha, nei limiti del proprio compartimento,

le funzioni della sezione seconda (idraulica) del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo.

« Le funzioni ed attribuzioni, che per legge e regolamento spettano agli ispettori superiori di compartimento del Genio civile, sono deferite, per quanto concerne la giurisdizione del Magistrato, ad uno o più fra gli ispettori superiori addetti al Comitato tecnico di cui sopra, all'uopo delegati, di biennio in biennio, dal presidente della Magistratura ».

« È in facoltà del presidente del Magistrato di sentire il Comitato anche sugli affari sui quali abbiano dato parere gli ispettori superiori come sopra delegati ».

*Art. 6.* « Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie in tutto o in parte comprese nel compartimento del Magistrato delle acque, eletti per un quinquennio ciascheduna dal rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione d'importanti opere nuove o di importanti conflitti tra provincie, comuni e Consorzi.

« Essa sarà presieduta dal presidente del Magistrato, che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma ».

*Art. 7.* Al secondo comma è sostituito il seguente:

« In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura delle acque come al precedente articolo 3 ».

*Art. 8.* È soppresso il penultimo comma ed all'ultimo comma è sostituito il seguente:

« Gli ispettori superiori del Genio civile addetti al Magistrato alle acque intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati ».

*Art. 9.* « Il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche è nominato dal ministro dei lavori pubblici secondo le disposizioni vigenti, ma in base a concorsi speciali banditi per coprire i posti vacanti nel compartimento del Magistrato.

« I guardiani e custodi sono destinati e trasferiti, nell'ambito del compartimento, dal presidente del Magistrato ».

*Art. 13.* Al primo comma è sostituito quanto segue:

Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico, al cui ordina-

mento sarà provveduto con le norme stabilite dal regolamento, provvede alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i fiumi e loro bacini montani del compartimento, e l'estuario veneto.

« Secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, sarà nominata una Commissione scientifico-tecnica per dar parere sulle questioni di massima relative a tale servizio, che le saranno sottoposte dal presidente del Magistrato ».

*Art. 14.* Nella lettera a) sono soppresse le attribuzioni riferite agli articoli 7, 14, comma 5°, e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, ferma però restando anche per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria l'attribuzione di cui alla successiva lettera c).

L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere di 4ª categoria s'intende riferita all'articolo 9; comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge, ed è estesa alla dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'articolo 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimenti modificato.

Alla lettera c) è sostituito quanto segue:

« c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'articolo 4 ».

Alla lettera d) è sostituito quanto segue:

« d) le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2; 57 a 59; 77; 79 a 97; 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorità provinciali e locali ».

Alla lettera i) è sostituito quanto segue:

« i) la facoltà di disporre, in base ad un piano di riparto dei fondi, proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici per ogni esercizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia, nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici vi è autorizzato dalla legge, nonchè la ge-

stione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori ».

Ai due ultimi commi sono sostituiti i seguenti:

« Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiagge marittime.

« Il Magistrato alle acque dovrà però essere inteso nell'un caso e nell'altro, prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonchè sui risultati delle istruttorie medesime.

« La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazione di acque pubbliche già esistenti, o che verranno fatte, spetterà al Magistrato ».

*Art. 16.* « Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorità, e per la presente legge deferiti invece al presidente della Magistratura alle acque, è ammesso il ricorso alla IV e V Sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re ».

*Art. 17.* « È riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facoltà di disporre, in caso di urgenza, l'esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato, quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari siano stanziati in bilancio, informandone immediatamente il Ministero ».

*Art. 18.* « Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma), 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del magistrato, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000, o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma ».

*Art. 19.* Al primo comma è sostituito il seguente:

« Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla

presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

Al terzo comma è sostituito il seguente:

« Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a favore del presidente o di chi ne fa le veci ».

Gli onorevoli Giulio Alessio, Pipitone, Molina, Comandini, Morgari, Merlani, Beltrami, Pacetti, Zerboglio ed Ettore Mancini propongono i seguenti emendamenti:

« All'articolo 39, nei riguardi dell'articolo 2 della legge sul Magistrato alle acque, dopo le parole « in quelle di Rovigo », aggiungere: « La gestione tecnico-contabile delle opere in sinistra del Po nel compartimento del Magistrato alle acque rimane affidata al magistrato ».

« Nei riguardi dell'articolo 14 della legge sul Magistrato alle acque aggiungere nella lettera *d* anche l'articolo 76 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, della legge sulle opere idrauliche ».

All'articolo 14 della legge del Magistrato in fine della lettera *d*, dopo le parole: « provinciali o locali » aggiungere: « nonché quelle assegnate al Governo dal secondo comma dell'articolo 57 di detto testo unico e dall'articolo 79 ».

L'onorevole Giulio Alessio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALESSIO GIULIO. Di questi tre emendamenti, in seguito alle modificazioni concordate tra Governo e Commissione, non hanno più ragione di essere che il primo ed il terzo, perchè il secondo è stato ormai compreso in una disposizione che ha abolito i molini natanti. Quindi ritiro il secondo e non parlerò che del primo e del terzo.

L'articolo 39 tende a stabilire con termini più o meno diversi le attribuzioni del Magistrato alle acque. L'istituto del Magistrato alle acque è stato un ordinamento escogitato espressamente per provvedere alle condizioni speciali del Veneto e delle provincie di Padova e di Mantova nei riguardi dei servizi idraulici di quella vasta regione, ed è ispirato al concetto di discentrare possibilmente le attribuzioni relative ai servizi idraulici e forestali, dando la massima indipendenza ad un governo locale, in modo che gli interessi locali possano essere localmente regolati e gestiti.

E questo istituto ha fatta realmente buona prova. Però esso è ancora in alcuni punti sottoposto a disposizioni e a limiti dell'au-

torità centrale, che ne impediscono un serio svolgimento. In questo stesso disegno di legge vi sono alcune disposizioni, le quali, invece che allargare e rendere possibile un'azione autonoma e seriamente responsabile del Magistrato alle acque, tendono a limitarla.

Ora i miei emendamenti mirano a togliere questi inconvenienti in parte piccolissima. Il primo emendamento concerne le attribuzioni che spettano al Magistrato alle acque nei riguardi della gestione tecnico-contabile delle opere a sinistra del Po. Oggi queste opere sono dirette o dall'Amministrazione centrale o da un ufficio speciale; ma questi organi non possono fare i lavori a sinistra del Po.

Appunto perchè si tratta di difendere tutto il territorio di Venezia e della provincia di Mantova dalle possibili inondazioni del Po, da quella parte, è opportuno che la gestione tecnico-contabile di queste opere sia assegnata a quell'organismo amministrativo che ha tutte quante le attribuzioni relative per provvedere alla difesa idraulica e forestale del territorio.

Riservare all'Amministrazione superiore, o ad un ufficio distaccato, questa gestione è assolutamente un recidere i nervi all'azione amministrativa del Magistrato alle acque, per quanto concerne la difesa a sinistra del Po, che naturalmente deve essere fatta dai suoi organi. Insisto quindi perchè questo mio primo emendamento sia accettato.

Il mio secondo emendamento è inteso a rendere possibile un'azione discentrata. Esso si compendia in queste parole: « All'articolo 14 della legge del magistrato in fine della lettera *d*), dopo le parole « provinciali o locali », aggiungere: non che quelle assegnate al Governo dal secondo comma dell'articolo 7 di detto testo unico e dall'articolo 79 ».

Ora l'articolo 14 alla lettera *d*) dice: « Le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2, 57 a 59, 77, 79 a 97, 99 a 101 che riguardano il regime delle acque, le acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, forme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorità provinciali e locali, vanno pure al Magistrato delle acque ».

Ora qui sono state dimenticate alcune opere le quali inopportuno rimangono assegnate all'autorità centrale; mentre sarebbe opportuno che fossero riservate al-

l'autorità locale del Magistrato delle acque. E precisamente sono quelle indicate al secondo comma dell'articolo 57 e dell'articolo 79 del testo unico della legge sulle opere idrauliche.

L'articolo 57 è così concepito: « I progetti per modificazioni d'argine e per costruzioni e modificazioni di altre opere, di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acque, quantunque d'interesse puramente consorziale privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto ».

Ora questa disposizione è lasciata al Magistrato delle acque, non al Governo. Il secondo comma dell'articolo che è quello cui si riferisce l'emendamento, riserva tutto ciò all'autorità centrale e precisamente esso dice: « I progetti saranno sottoposti all'Amministrazione dei lavori pubblici quando si tratti di opere », eccetera.

Ora, con questo emendamento, tutta la parte relativa alla difesa idraulica, che verrebbe riservata, per suo istituto, al Magistrato alle acque, viene rimessa all'autorità centrale.

È addirittura distrutto l'organismo decentratore del Magistrato alle acque: perchè basta che si tratti di costituire nuovi argini, che si tratti di una spesa in cui concorra lo Stato (ed ormai non c'è spesa in cui lo Stato non concorra), perchè l'azione del Magistrato alle acque sia distrutta dall'azione dell'autorità centrale.

Dunque troverei giusto che il mio emendamento venisse accettato.

Finalmente, nell'articolo 79, è detto che « nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione dai piroscafi, senza averne ottenuta la concessione dal Governo ».

Anche qui, in materia così importante, bisogna andare all'autorità centrale, perdendo molto tempo per pratiche che prolungano e rendono inutile quell'azione decentratrice che abbiamo voluto creare col Magistrato alle acque.

Spero che questi miei emendamenti saranno accolti benevolmente dal ministro e dalla Commissione.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il secondo emendamento dell'onorevole Alessio è stato già abolito dall'articolo 20...

PRESIDENTE. L'ha ritirato.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ma io prego l'onorevole Alessio di non insistere neanche sugli emendamenti: perchè si tratta del regime del Po; e cioè dell'uniformità di tutti i lavori concernenti il regime dell'intero fiume; il che ci porterebbe in un campo di attribuzioni, che non può concentrarsi nel Magistrato alle acque. Sarebbe come se, per discentrare una qualsiasi altra branca amministrativa, volessimo localizzare in una autorità amministrativa quelle facoltà che sono del Governo perchè si esercitano in una data circoscrizione.

Per la stessa ragione, non potrei accettare il terzo emendamento che si riferisce a studi e lavori che, avendo un'importanza grande, sono di competenza del Consiglio superiore a sezioni riunite; mentre il Comitato tecnico di magistratura è parificato ad una sezione. Quindi, non possiamo attribuire la competenza di questa materia al Magistrato alle acque.

D'altra parte, con la Commissione s'è già dibattuta questa questione; e la Commissione stessa ha riconosciuto la convenienza di lasciare la disposizione così come l'avevamo concordata.

Perciò prego l'onorevole Alessio di non insistere nei suoi emendamenti.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Se la sorte avesse disposto che io, anzi che essere al banco del relatore, fossi stato al mio posto, non avrei saputo dir meglio le cose che furono dette testè dal mio amico Alessio; ma sono costretto a ricordargli che, nella mia relazione, ed anche nelle poche parole che dissi prima che si chiudesse la discussione generale, dovetti riconoscere che l'istituire un ufficio decentratore in mezzo alla farragine di tutte le nostre disposizioni che sono tutte accentratrici, diventava una cosa difficilissima, e che il funzionamento del Magistrato alle acque è stato in questo primo periodo del suo esperimento, in questi due anni di vita, opera veramente ardua. E debbo altresì ricordare che di fronte a queste difficoltà, il Governo fu costretto, o si credè costretto, a presentare un elenco di modificazioni le quali formarono oggetto di adunanze e discussioni da parte dei deputati del Veneto, gelosi custodi delle attribuzioni concesse al Magistrato alle acque, i quali conchiusero col domandare, non solo che alcune delle disposizioni proposte fossero tolte, ma anche che altre invece fossero

aggiunte. Ed allora è cominciato un lavoro di trattative che ha continuato con tre successivi ministri dei lavori pubblici. E se l'onorevole Alessio confronta il testo che ha dinanzi agli occhi concordato ora fra Governo e Commissione con quello proposto, troverà che l'opera della Commissione non è stata inutile e che noi abbiamo potuto ottenere delle modificazioni importanti.

Non è colpa della Camera, mi si lasci ripetere, allargando le dichiarazioni fatte dal ministro dei lavori pubblici, se oggi l'ufficio del Magistrato alle acque è stato parificato alla prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e se quindi talune disposizioni sono richieste. Fu il Senato che introdusse quella modificazione togliendo alla istituzione del Magistrato alle acque quel carattere particolare ch'era stato immaginato e che la Camera aveva votato, rilegendo quindi l'azione del magistrato dentro limiti che noi oggi non possiamo mutare per quei riguardi verso l'Alta Camera che non ho d'uopo di esporre.

Dato questo stato di fatto nè il Governo nè la Commissione avevano pienamente libero il cammino.

Nelle molte trattazioni che ci furono, in questo lungo periodo, dalla presentazione del disegno ad oggi, si è studiato di fare, d'accordo col Governo, tutto ciò che era possibile non per peggiorare certamente, ma per migliorare le condizioni di questo istituto, nel senso di agevolarne e renderne sotto i rapporti diversi meno difficile e più spedita l'azione.

Le proposte da noi presentate, e sono di diversa specie, si debbono considerare nel loro insieme come un concordato intervenuto tra Commissione e Governo, e comprenderà il mio carissimo amico Alessio, che oggi, malgrado tutta la mia buona volontà, la Commissione non può venire meno alla fededdata di difendere insieme col Governo le proposte come sono ora presentate. Perciò debbo dichiarare che la Commissione non può accettare gli emendamenti proposti.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti proposti dall'onorevole Alessio non sono accettati nè dal Governo nè dalla Commissione. Domando all'onorevole Alessio se li mantenga.

**ALESSIO GIULIO.** Io ho inteso quanto hanno risposto sulla mia proposta tanto il ministro quanto il relatore. Io entro nel pensiero del ministro e cerco, se è possibile, di tradurlo in legge. Non parlo della questione della gestione tecnico-contabile del Po...

**PRESIDENTE.** Debbo pregarla di considerare le condizioni della Camera. Dichiaro soltanto se mantiene o ritira i suoi emendamenti.

**ALESSIO GIULIO.** Scusi, siccome si si tratta di presentare una nuova redazione, debbo dire poche parole.

Non parlo dunque della questione tecnico-contabile del Po, ma mi occupo specialmente delle attribuzioni relative indicate nell'articolo 57 del testo sulle opere idrauliche, per togliere tuttocì che vi è di indeterminato in quell'articolo e per far sì che tuttocì che sarebbe di competenza delle sezioni unite del Consiglio superiore dei lavori pubblici venga invece assunto e risolto dal Ministero.

Il ministro mi ha risposto che, dal momento che le opere, a cui si riferisce questo articolo 57, sono di competenza delle Sezioni unite del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non possono essergli sottratte.

Ora io entro in questo concetto e presenterei questa formula, se la Commissione e il Ministero l'accettassero.

**PRESIDENTE.** La enunci.

**ALESSIO GIULIO.** La enunci.

Si tratterebbe di una aggiunta e sarebbe questa:

« Nei riguardi delle attribuzioni contemplate nel secondo comma dell'articolo 57, testo unico 25 luglio 1904, n. 523, saranno sottoposti al Ministero dei lavori pubblici i progetti che sono di competenza delle sezioni unite del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

In questa maniera io non faccio che tradurre in legge quanto mi ha detto in risposta il ministro dei lavori pubblici. Quello che mi preme è di togliere quanto vi è di indeterminato nell'articolo 57, che recide ed impedisce l'azione del Magistrato alle acque.

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Non si può immediatamente misurare la portata di una modificazione di questo genere.

Siamo concordi in questo concetto. Le dichiarazioni del relatore della Commissione possono essere sufficienti perchè siamo intesi nel concetto direttivo, ma l'emendare così improvvisamente non è possibile: potrebbe avere una portata che noi al momento non possiamo prevedere.

Ringrazio l'onorevole Alessio di avere aderito al concetto fondamentale, in cui siamo concordi. Credo che le dichiarazioni reciproche nostre e del relatore possano bastare.

**PRESIDENTE.** Il relatore aderisce alle dichiarazioni del Governo.

**ALESSIO GIULIO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**ALESSIO GIULIO.** Udite le dichiarazioni del ministro, ritiro anche il secondo emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora, non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 39.

(È approvato).

#### Art. 40.

La tabella A, allegata alla legge 5 maggio 1907, n. 257, è sostituita dalla seguente:

#### TABELLA A.

##### Personale del regio Magistrato alle acque.

I. Il presidente del Magistrato alle acque.

II. Personale del Genio civile:

- 4 ispettori superiori;
- 12 ingegneri capi;
- 45 ingegneri di classe;
- 10 ingegneri allievi;
- 70 aiutanti principali ed aiutanti;
- 30 archivisti ed ufficiali d'ordine;
- 24 inservienti.

III. Personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici:

7 funzionari del personale d'amministrazione;

4 funzionari del personale di ragioneria;

2 funzionari del personale d'ordine.

IV. Personale dell'ufficio idrografico:

- 1 direttore;
- 2 aiutanti specialisti.

(È approvato).

#### Art. 41.

Con decreti reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente titolo, rispettivamente con quello delle leggi testo unico 3 settembre 1906, n. 522, e 5 maggio 1907, n. 257, che non sieno abrogate.

(È approvato).

#### TITOLO VI.

##### Classificazione e declassificazione di opere idrauliche.

#### Art. 42.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle comprese nella tabella A annessa alla presente legge.

Le nuove iscrizioni decorrono dal 1° gennaio 1911, e dalla stessa data cessano di far parte delle opere idrauliche di 2ª categoria quelle descritte nella tabella B annessa alla presente legge.

A questo articolo vi è un emendamento concordato tra il Ministero e la Commissione.

##### Aggiungere:

Cessano, dalla stessa data, di far parte delle opere idrauliche di seconda categoria gli argini e le sponde del vecchio colatore Rigosa, in provincia di Parma, fino al limite del rigurgito del Po, e conseguentemente vengono iscritti nella seconda categoria gli argini e le sponde del nuovo colatore Rigosa.

La bonifica di Rigosa viene classificata fra le opere di bonificazione di prima categoria, a termini degli articoli 3 e 4 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, ed alla spesa per essa occorrente, che resta autorizzata in lire 1,200,000 da ripartire a termini dell'articolo 6 della legge stessa, si farà fronte sino alla concorrenza di lire 500,000, con prelevamento, in sede di bilancio, dal fondo di lire 8,000,000, di cui all'articolo 51, lettera b, della presente legge, da ripartirsi per lire 200 mila nell'esercizio 1910-11, lire 200,000 nel 1911-12 e lire 100,000 nel 1912-13, i quali parziali prelevamenti saranno fatti sulle corrispondenti ripartizioni di cui alla tabella C, n. 5, annessa alla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 42 con l'aggiunta proposta, d'accordo fra il Ministero e la Commissione.

(È approvato).

#### Art. 43.

Il Governo provvederà, secondo l'articolo 175 della legge 20 marzo 1865, allegato F, a stabilire i perimetri dei comprensori che debbono contribuire collo Stato nelle spese per le opere di cui nella tabella A.

Qualora un nuovo comprensorio si sovrapponga ad altri già stabiliti per le opere classificate in 2ª categoria prima della pre-

sente legge, il Governo avrà facoltà di modificare il perimetro preesistente.

E pure in facoltà del Governo di determinare, ove occorra, con decreto reale, i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi, nella località ove manchino argini continui, la continuità della difesa.

(È approvato).

Art. 44.

Quando per alcuna delle opere dichiarate di 2ª categoria mancassero i dati per determinare in modo sicuro la media spesa annua di cui all'articolo 32 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, si potrà prendere a base la spesa media di altre opere idrauliche consimili.

(È approvato).

Art. 45.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nella presente legge saranno iscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle provincie e degli altri interessati per quelle di 2ª e 3ª categoria sarà iscritto nel bilancio dell'entrata.

(È approvato).

Art. 46.

Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua e delle rispettive opere, stabilito coll'articolo 30 della legge 3 settembre 1906, n. 522 (testo unico), potrà essere modificato con decreto reale, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per essere messo in corrispondenza colla nuova divisione in tronchi di custodia e di guardia, che dovrà essere fatta in conseguenza di nuove classificazioni, oppure per altre necessità attinenti all'indole ed agli scopi delle opere di difesa o di conservazione dell'alveo.

(È approvato).

TITOLO VII.

Provvedimenti finanziari.

Art. 47.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 61,500,000 da stanziarsi nella parte straor-

dinaria del bilancio dei lavori pubblici ripartita nel modo seguente:

a) lire 5,000,000 per sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani dei corsi d'acqua, e cioè: lire 1,000,000 per quelli compresi nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia; e lire 4,000,000 per quelli delle rimanenti provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria e Sardegna, e non comprese neppure le sistemazioni dei torrenti necessariamente ed esclusivamente coordinate colle bonifiche;

b) lire 33,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, nonchè per costruzione ed acquisto di fabbricati ad uso dei magazzini idraulici; delle quali, lire 13,000,000 pel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia, lire 12,000,000 per il Po ed influenti e lire 8,000,000 per i corsi d'acqua di Emilia, Romagna e Toscana;

c) lire 14,000,000 per spese ad opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria, delle quali 2,000,000 pel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia, e 12,000,000 nelle rimanenti provincie del Regno, escluse, per la sola 3ª categoria, quelle di Basilicata, Calabria e Sardegna;

d) lire 5,000,000 per lavori a corsi d'acqua di nuova iscrizione nella 2ª categoria: e cioè lire 2,000,000 per nuove classificazioni nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia per effetto delle disposizioni dell'articolo 15 della legge 5 maggio 1907, n. 257, e lire 3,000,000 per quelle contemplate all'articolo 42 della presente legge (tabella A);

e) lire 2,500,000 per opere diverse: e cioè lire 500,000 di maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che traversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa, in aggiunta alle assegnazioni di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, e all'articolo 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313; e lire 2,000,000 da ripartirsi in sede di bilancio per sussidi ad opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti e di ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene o frane.

f) lire 1,500,000 per imprevisti per tutte le opere suindicate.

A questo articolo Ministero e Commissione hanno presentato il seguente emendamento concordato:

« *Primo comma:*

« È autorizzata la spesa complessiva di lire 61,500,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici ripartita nel modo seguente:

« e) lire 3,000,000 per opere diverse e cioè lire 500,000 per la costruzione e l'arredamento dell'edificio per gl'insegnamenti delle discipline idrauliche e delle loro applicazioni, comprese l'elettrotecnica presso la regia Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Padova, lire 500,000 di maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa, in aggiunta alle assegnazioni di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, e all'articolo 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313; e lire 2,000,000 da ripartirsi in sede di bilancio per sussidi ad opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti e di ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene o frane ».

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Presidente, d'accordo con la Commissione, in questo comma e) bisogna togliere le parole: « compresa l'elettrotecnica presso la regia Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Padova ».

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Congiu ha presentato a questo articolo il seguente emendamento:

« *Lettera a) alle parole:* escluse quelle di Basilicata, Calabria e Sardegna, *sostituire:* escluse quelle contemplate dalle leggi speciali per la Basilicata, Calabria e Sardegna.

« *Fare le stesse correzioni alla lettera c) e alla tabella C, n. 7, contemplata nell'art. 48.* »

L'onorevole Congiu ha facoltà di svolgerlo.

CONGIU. Ho presentato questo emendamento per meglio chiarire il concetto della legge, benchè assoluto bisogno proprio non ci fosse. Ma l'essere sempre più chiari non è male in questa materia.

Dalle dichiarazioni del ministro e del relatore, in ordine ad uno schiarimento richiesto dal collega Abozzi, in piena conformità alle diverse disposizioni del progetto e allo spirito cui il medesimo si informa, risulta manifesto che effettivamente i provvedimenti di cui oggi ci occupiamo

non possono che riguardare gli altri provvedimenti, che esorbitano da quelle leggi speciali, che abbiamo votato. Non vi sarebbe davvero nessuna plausibile ragione per escludere la Sardegna, dai benefici effetti di questa legge, mentre le altre regioni d'Italia vi concorrono, come non ve ne sarebbe alcuna per escludere la Basilicata e la Calabria dalla parità di trattamento. Il dubbio non mi pare plausibile.

Io ritengo che quelle opere, che non sono contemplate nelle leggi speciali, debbano beneficiare di questa legge, d'indole generale. Per esempio, in Sardegna abbiamo un solo fiume navigabile, il Temo, che scorre tra le urbetose pianure Bosane e che non fu compreso nelle leggi speciali per la Sardegna. Ebbene, questo fiume potrà godere di tutti i benefici diretti ed indiretti che l'attuale progetto di legge assicura a tutti i fiumi che si trovano nelle identiche o consimili condizioni sue?

A me pare di sì, ma, per meglio chiarire il concetto, io ho presentato questo emendamento, che spero sarà accolto dall'onorevole ministro in favore della Basilicata, della Calabria e della Sardegna, che costituiscono una vera legislazione regionale per i più impellenti bisogni sentiti da quelle regioni.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Prego l'onorevole Congiu di non insistere nel suo emendamento, perchè io son d'accordo con lui nel ritenere, che le opere, non comprese nelle leggi speciali, rientrino nella competenza di questa legge.

¶ Dopo questo schiarimento confido che l'onorevole Congiu non vorrà insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Congiu, mantiene il suo emendamento?

CONGIU. Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 47, avvertendo che nell'emendamento, concordato tra Ministero e Commissione, vanno tolte le parole « compresa l'elettrotecnica presso la regia Scuola d'applicazione degli ingegneri di Padova ».

(È approvato).

## Art. 48.

Dette somme saranno iscritte in bilancio nei cinque esercizi finanziari dal 1910-11 al 1914-15, secondo il riparto della tabella C, allegata alla presente legge, fermi restando i limiti della spesa straordinaria consolidata di cui alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

(È approvato).

## Art. 49.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, numero 238, e 29 dicembre 1907, n. 810, in quanto concerne l'autorizzazione di somme per opere idrauliche di prima e seconda categoria, tranne la parte di dette somme già stanziata per opera di ambedue le categorie nei bilanci dei lavori pubblici fino all'esercizio finanziario 1909-910 inclusivo.

Resta però riservata all'Amministrazione la facoltà di valersi dei fondi della presente legge per imputarvi le spese eventualmente impegnate sotto l'impero delle precedenti, in conto degli stanziamenti futuri, e gli impegni assunti a termini dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1909, n. 507, come pure quella di servirsi, fino all'esaurimento, dei residui di bilancio che risultassero disponibili in dipendenza delle leggi suddette sui capitoli delle spese straordinarie per opere idrauliche di seconda categoria (lavori e personale) per imputarvi spese congeneri a quelle di cui è oggetto la legge presente.

Le somme assegnate colla lettera e) della tabella C verranno aggiunte, anno per anno, a quelle stanziare o che si sarebbero dovute stanziare per effetto delle leggi precedenti.

(È approvato).

## Art. 50.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennità, premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui allo articolo 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sarà iscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-13, per lire 400,000 ciascuno.

(È approvato).

Vengono ora gli articoli aggiuntivi, concordati tra Ministero e Commissione:

## Art. 51.

A partire dall'esercizio 1915-16 sarà per quindici anni stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma complessiva di lire 20,000,000 da essere erogata per l'esecuzione di lavori idraulico-forestali nei bacini montani, giusta la specifica ed equa ripartizione da farsi annualmente con la legge di bilancio fra le diverse provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Sardegna ed escluse pure le sistemazioni montane coordinate colle bonifiche.

A questo articolo l'onorevole Pantano propone i seguenti emendamenti:

« Alle parole: diverse provincie del Regno, sostituire le seguenti: diverse regioni del Regno, con speciale riguardo per le opere contemplate nel comma secondo dell'articolo 6, con quel che segue nel primo comma.

« Aggiungere il seguente comma:

« Le somme che non sono state spese o impegnate nell'anno stesso in cui vengano impostate in bilancio, vanno ad accrescere quelle degli anni successivi, e cioè rispettivamente per ciascuna provincia ».

Ha facoltà di svolgerli, onorevole Pantano.

PANTANO. Questi emendamenti hanno per iscopo semplicemente di coordinare meglio le assegnazioni delle somme, che per provincie sarebbero troppo polverizzate, sarebbero sminuzzate in maniera da non consentire, quasi, l'applicazione della legge.

Per questo propongo di sostituire la regione alla provincia, come del resto si è già fatto nella prima parte del disegno di legge; anzi, a questo proposito, quando saremo al coordinamento bisognerà correggere questa parola anche nell'articolo precedente.

Il secondo emendamento aggiuntivo, riguarda poi le somme da impostarsi in bilancio, che non vanno in economia, ma servono ad accrescere successivamente la somma, ed in questo emendamento, per un errore nel quale sono incorso, bisognerà, in armonia con l'emendamento di cui ho ora parlato, sostituire la parola « regione » all'altra « provincia ».

Del resto questi emendamenti sono accettati dal Governo e dalla Commissione, e non ho bisogno di ulteriori parole per illustrarli.

PRESIDENTE. Il Governo li accetta?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo li accetta.

PRESIDENTE. E la Commissione?

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Anche la Commissione li accetta.

PRESIDENTE. Oltre gli emendamenti dell'onorevole Pantano, vi è anche il seguente emendamento dell'onorevole Rubini:

« *Alle parole*: diverse provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Sardegna, *sostituire*: diverse regioni del Regno, escluse la Basilicata, le Calabrie e la Sardegna ».

È presente l'onorevole Rubini?

ROMANIN-JACUR, *relatore*. L'emendamento dell'onorevole Rubini e quello dell'onorevole Pantano sono identici.

PANTANO. Sicuro; è lo stesso del mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubini non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Non essendovi altre osservazioni, rileggo l'articolo 51, con i due emendamenti proposti dall'onorevole Pantano ed accettati dal Governo e dalla Commissione:

« A partire dall'esercizio 1915-16 sarà per quindici anni stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma complessiva di lire 20,000,000 da essere erogata per l'esecuzione di lavori idraulico-forestali nei bacini montani, giusta la specifica ed equa ripartizione da farsi annualmente con la legge di bilancio fra le diverse regioni del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Sardegna ed escluse pure le sistemazioni montane coordinate colle bonifiche. Detta ripartizione sarà fatta con speciale riguardo per le opere contemplate nel comma secondo dell'articolo 6.

« Le somme che non sono state spese o impegnate nell'anno stesso in cui vengano impostate in bilancio, vanno ad accrescere quelle degli anni successivi e cioè rispettivamente per ciascuna regione. Le norme stabilite nel presente articolo saranno ap-

plicate anche alle spese indicate al numero 2 della tabella C ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

#### Art. 52.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale straordinario per la sistemazione dei bacini montani di cui nell'articolo 51 e nella tabella C annessa alla presente legge.

A questo articolo l'onorevole Pantano propone i seguenti emendamenti:

« *Dopo le parole*: personale straordinario, *aggiungere*: tecnico.

« *Aggiungere in fine il seguente comma*:

« Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dagli stanziamenti di cui all'articolo 47, comma a, con obbligo di reintegrazione nel successivo bilancio ».

L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

PANTANO. Anche su questi emendamenti ebbi l'onore ed il piacere di avere il consenso del Governo e della Commissione, quindi rinuncio a svolgerli.

PRESIDENTE. Il Governo li accetta?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo li accetta.

PRESIDENTE. La Commissione?

ROMANIN-JACUR, *relatore*. La Commissione li accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 52, con gli emendamenti proposti dall'onorevole Pantano ed accettati dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Ed ora procediamo alla discussione delle tabelle.

Si dia lettura della tabella A.

CAMERINI, segretario, legge :

Tabella A.

**Elenco delle opere idrauliche  
da aggiungersi a quelle già classificate nella 2ª categoria,**

N. d'ord.	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
1	Alessandria .	Po	Argini e sponde, in destra, da Frassineto Po a Valenza, comprese le arginature di rigurgito degli influenti Laio e Rotaldo.
2	Alessandria .	Po	Argini e sponde, in sinistra, da Morano Po fino alla foce della Sesia.
3	Alessandria .	Po e Tanaro	Argini e sponde, in destra, dalle alture del Baraccone fino alla foce del Tanaro, proseguendo poscia fino alla foce dello Scrivia.
4	Ancona . . .	Esino	Argini e sponde, in destra e sinistra, nell'ultimo tratto fra i ponti ferroviari delle due linee Ancona-Roma e Ancona-Bologna.
5	Aquila . . . .	Sagittario	Argini e sponde, in destra e sinistra, da Capo Canale, origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino ad un chilometro a monte del ponte ferroviario presso Pratola Peligna.
6	Aquila . . . .	Velino	Argini e sponde, in destra e sinistra, da Castel Sant'Angelo fino a sotto Cittaducale.
7	Arezzo e Siena	Esse di Foiano e Gorgo (Valdichiana).	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino al Gorgo, ed argini e sponde in destra di questo torrente, fino alla strada provinciale Foiano-Lucignano.
8	Arezzo e Siena	Esse di Foiano (Valdichiana)	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine suddetta alla strada provinciale suindicata.
9	Arezzo e Siena	Doccia (Valdichiana)	Argini e sponde, in destra, dallo sbocco della Foenna, risalendo fino a metri 300 circa a monte della ferrovia Empoli-Chiusi.
10	Arezzo e Siena	Foenna e Musarone (Valdichiana)	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino alla foce del Musarone, e argini e sponde a sinistra di questo torrente, dalla detta foce risalendo per metri 300 circa.
11	Arezzo e Siena	Salarco (Valdichiana)	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino al ponte della strada provinciale Cassia, presso Gracciano.
12	Bologna . . .	Ghironda	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco in Samoggia risalendo fino alla via di Mezzo.

## Segue Tabella A.

N. d'ord.	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
13	Bologna . . .	Reno	Argini e sponde, superiormente al Trebbo, per m. 4,505 in destra e per m. 4,196 in sinistra.
14	Caserta . . .	Garigliano	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo per circa km. 22.
15	Chieti e Te- ramo.	Pescara	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fino allo sbocco del torrente Fontecchia.
16	Chieti . . . .	Sangro	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fino al ponte sulla strada provinciale Marrucina.
17	Chieti . . . .	Trigno	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fino alla confluenza del Treste.
18	Cosenza . . .	Crati e Coscile	Argini e sponde, in destra del Crati, dal ponte di Terranova al mare, ed in sinistra del Coscile e Crati dalle colline di Testagallina al mare, nonchè le arginature in destra del Coscile ed in sinistra del Crati, dalla confluenza fino al limite da determinarsi.
19	Cremona . . .	Po	Argine sinistro detto « dei Quarti » e relative sponde da Gere del Pesce a Ca' del Gallo (Vedi tabella B, n. 2).
20	Cremona . . .	Po	Argini e sponde, in sinistra, dalla strada provinciale Cremona-Piacenza di fronte all'estremo inferiore dell'argine del 2º comprensorio lungo l'argine Barili di frontiera e poscia lungo il fiume fino al capo inferiore dell'argine destro del Morbasco; terminando all'incontro dell'argine del Brancere a valle dell'abitato di Bosco ex-Parmigiano, comprese le opere di attraversamento con chiaviche dei colatori Morbasco e Morta (Vedi tabella B, n. 1).
21	Firenze . . .	Evola	Argini e sponde, in destra, dal ponte a Evola fino al guado del Molinaccio.
22	Firenze . . .	Ombrone	Argini e sponde, in sinistra, da ponte a Tigliano fino alla confluenza del torrente Iolo e Dogaia.
23	Firenze . . .	Iolo e Dogaia	Argini e sponde, in sinistra, dalla foce in Ombrone fino alla stradella che conduce a San Martino.
24	Firenze . . .	Bisenzio	Argini e sponde, in destra, da Campi Bisenzio fino a San Martino.
25	Firenze . . .	Bisenzio e Marina	Argini e sponde in sinistra del Bisenzio da Campi Bisenzio fino alla confluenza del torrente Marina ed in sinistra di questo fino al ponte della valle presso Calenzano.

## Segue Tabella A.

N. d'ord.	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
26	Firenze . . .	Vingone	Argini e sponde, in destra, dall'estremo delle opere attualmente classificate risalendo fino al ponte a Vingone sulla strada di Scandicci.
27	Firenze . . .	Mugnone	Argini e sponde, in destra, dal ponte alle Mosse, fino alla confluenza del Terzolle, ed in sinistra dal detto ponte fino a quello della ferrovia Firenze-Roma.
28	Firenze . .	Terzolle	Argini e sponde in destra, dalla foce in Mugnone fino alla ferrovia.
29	Firenze . . .	Elsa	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate, presso Brusiana, risalendo fino alla stretta di Sant'Andrea.
30	Forlì . . . . .	Montone	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino al rilevato della ferrovia Bologna-Ancona.
31	Forlì . . . . .	Bevano	Argini e sponde, dal confine colla provincia di Ravenna, estremo delle opere attualmente classificate, risalendo fino alla foce del colatore Ausetta in sinistra e fino alla foce del colatore Vedreto in destra.
32	Grosseto . .	Albegna	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce in mare risalendo fino alla confluenza del fosso Butterino.
33	Grosseto . . .	Osa	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce in mare risalendo fino al mulino dell'Osa.
34	Grosseto . . .	Fosso Vallino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla confluenza nel Pecora risalendo fino al ponte-canale della Gora delle Ferriere.
35	Grosseto . . .	Sovata	Argini e sponde, dall'origine delle opere attualmente classificate, presso il ponte di Sasso, risalendo: in destra fino alle alture insommergibili ed in sinistra fino al rilevato della ferrovia Pisa-Roma.
36	Grosseto . . .	Fosso Mollarella	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino al rilevato della ferrovia Pisa-Roma.
37	Grosseto . . .	Rio Merdancio	Argine destro, dall'estremo delle opere attualmente classificate superiormente alla confluenza nel Cornia, fino alla strada di Roviccione.
38	Lucca . . . . .	Rio Contesora	Argini e sponde, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo: in destra per metri 1,400 circa ed in sinistra per m. 200 circa.
39	Mantova e Cremona.	Navarolo	Argini e sponde, in destra e sinistra, dal confine delle due provincie di Cremona e di Mantova, presso Rivarolo fuori, alle foci in Oglio a Bocca Chiavica e San Matteo delle Chiaviche ed argini degl'influenti rigurgitati fino al limite del rigurgito.

## Segue Tabella A.

N. d'ord.	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
40	Milano . . . . .	Mortizza	Arginature di rigurgito di Po e relative sponde lungo i confluenti principali Ancona e Brembiolo ed i secondari Brembiolino, Marchesina, Serpa, Roggione di Senna, ecc.
41	Milano . . . . .	Gandiolo	Arginature di rigurgito di Po e relative sponde, in sinistra da Cascina Fontane discendendo per Case Trabalasco e Santa Giulitta fino al ponte Colonna.
42	Milano . . . . .	Adda	Arginatura di rigurgito di Po e relative sponde, in destra, dal confine territoriale di Maleo con Cornovecchio, in corrispondenza a Lardara, risalendo per circa 3 km. fino a Cascina Bosco.
43	Modena . . . . .	Secchia	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino allo sbocco del Canalazzo di Cittanova.
44	Modena . . . . .	Canalazzo di Cittanova	Argini e sponde, in destra, dalla foce in Secchia risalendo fino al limite del rigurgito.
45	Parma . . . . .	Naviglio	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco del Parma, presso Colorno, fino alla strada del Certosino.
46	Parma . . . . .	Taro	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino all'incontro dei terreni insommergibili, fra i comuni di Fontanellato e Fontevivo.
47	Pavia . . . . .	Po	Argini e sponde, a destra, dall'abitato di Cervesina fino all'argine sinistro del torrente Luria; da quest'argine fino a m. 130 dopo la rampa della Cascina San Simone, proseguendo poi lungo l'argine denominato Santa Caterina, fino all'imbocco sud del ponte di Mezzanacorti sulla ferrovia Voghera-Pavia; dall'innesto col rilevato di detta linea fino alla sponda sinistra del torrente Coppa.
48	Pavia . . . . .	Po	Argini e sponde, in sinistra, dalle alture di Brema alla confluenza coll'Agognetta di Sannazzaro.
49	Pavia . . . . .	Staffora	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'innesto colle arginature di Po risalendo fino alle alture a monte di Cervesina.
50	Pavia . . . . .	Luria	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'innesto colle arginature di Po risalendo fino alle alture a monte.
51	Pavia . . . . .	Coppa	Argini e sponde, in sinistra, dall'innesto coll'argine di Po risalendo fino allo sbocco della Roggia Torbida.

## Segue Tabella A.

N. d'ord.	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
52	Pavia . . . . .	Roggia Torbida	Argini e sponde, in sinistra, dall'innesto coll'argine sinistro del torrente Coppa risalendo fino alla chiavica posta a m. 135 circa a monte.
53	Pavia . . . . .	Po	Argini e sponde, in destra, nei comuni di Pancarana e Bastida-Pancarana.
54	Pavia . . . . .	Olonà	Argini e sponde, in sinistra, dall'estremo delle opere attualmente classificate risalendo fino oltre Mezzavia, a 4 km. circa dalla foce in Po.
55	Pavia . . . . .	Fossonuovo	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fin dove si estende il rigurgito di Po.
56	Piacenza . . . .	Po e Rifuto	Argine di frontiera, lungo la destra del Rifuto e relative sponde, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino alla strada provinciale Piacenza-Cremona.
57	Piacenza . . . .	Po e Rifutino	Argine di chiusura e sponde relative del territorio in sinistra del Rifutino, a partire dall'attuale argine di 2ª Cat. di fronte alla difesa del Mezzanino fino ai terreni insommergibili di fronte al Bastione di Campagna.
58	Piacenza . . . .	Po e Rifutino	Argini e sponde, in destra, a partire dal Bastione di Campagna seguendo le fronti bastionate di Campagna e di San Lazzaro fino alla strada del Malcantone.
59	Piacenza . . . .	Riello	Argini e sponde, in sinistra, dall'estremo delle opere attualmente classificate, presso il ponte del Gerbido, risalendo fino al terrapieno della ferrovia Piacenza-Bologna.
60	Piacenza . . . .	Colatori Scovalasino Colombarone e Canale del Mulino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco in Chiavenna risalendo fino alla strada provinciale Piacenza-Cremona.
61	Piacenza . . . .	Po	Argine e sponde « Casazza-Biliemme » in destra, dall'innesto coll'argine attualmente classificato, presso l'oratorio della Scazzola, discendendo per m. 4,300 circa.
62	Piacenza . . . .	Po	Argine di frontiera in destra, e relative sponde, lungo i colatori Boriaco e Fossinella, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino ai terreni insommergibili.
63	Piacenza . . . .	Po	Argine di frontiera, in destra, e relative sponde, dall'origine delle opere attualmente classificate, presso Santa Vittoria, risalendo fino alla regione « Cantonata ».

## segue Tabella A.

N. d'ord.	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
64	Piacenza . . .	Po	Argine di frontiera, in destra, e relative sponde, dalla Chiavica Laghetti alla Malpaga (Vedi tabella B n. 10).
65	Piacenza . . .	Po	Argine destro detto « di Mezzano Babina superiore » e relative sponde, dalla chiavica Babina alla ferrovia; argini in destra detti « di Mezzano Babina inferiore » e « di Mezzano Bragazza » e relative sponde dalla ferrovia passando per Mezzano Chitantolo, la Bondiocca Colombara e Casa Boselli, fino all'innesto coll'attuale argine di 2ª Cat. alla svolta sotto la Cascina Torri (Vedi tabella B n. 9).
66	Ravenna . . .	Montone	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino al Rio Cosina.
67	Ravenna . . .	Fiumi uniti (Ronco e Montone)	Argini e sponde, in destra, fra la chiavica Pugliole e il mare, ed in sinistra, dalla chiavica Mettimolla al detto punto estremo.
68	Reggio Emilia	Cavo Cava	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco in Crostolo risalendo fino alla confluenza dello scolo Bandirola col canale di S. Giacomo, comprese le opere di interclusione dello scolo Giarola in destra del Cava.
69	Reggio Emilia	Modolena	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco del canale della Cella e S. Silvestro, discendendo fino all'incontro dell'argine sinistro di Crostolo.
70	Reggio Emilia, Modena, Mantova.	Fiuma Parmigiana Moglia	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla botte del Bentivoglio sottopassante il Crostolo fino alla chiavica del Bondanello, presso lo sbocco in Secchia, comprese le arginature di rigurgito lungo g'influenti.
71	Roma . . . . .	Tevere	Argini e sponde, dalla Magliana al fosso di Valle Galera in destra e dai pressi di S. Paolo fino a Mezzo Cammino in sinistra.
72	Torino . . . . .	Po	Argini e sponde, in destra, dal ponte di Carignano a quello di Moncalieri, comprese le arginature di rigurgito lungo il torrente Banna, ed in sinistra dalla Cascina Belvedere al ponte di Moncalieri.

PRESIDENTE. A questa tabella l'onorevole Mezzanotte ha presentato il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli: Ludovico Fusco, Cerulli, Cesaroni, Pellecchi, Abozzi, Paniè, Coris, Gesualdo Libertini, Antonio Casolini, Scorciarini-Coppola e Tinozzi:

« Al n. 15, *sostituire alla parola*: Fontecchia, *quelle*: confluenza Aterno-Pescara (Popoli) ».

L'onorevole Mezzanotte ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Questo emendamento mi sembra giusto, perchè, se per il canale navigabile della Pescara, che va da Pescara fino a Piano d'Orte, vi è la spesa di otto milioni, vi è stata anche la promessa che sarebbe stato protratto fino a Bussi, ed io credo che, essendo il Sagittario, che è un confluente del Pescara, in seconda categoria, anche tutto il Pescara dovrebbe essere assegnato alla seconda categoria, per cui si avrebbe diritto di avere il canale navigabile fino a Popoli. Mi pare quindi che questi motivi valgano a dimostrare che la modificazione alla tabella dovrebbe senz'altro essere accettata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. L'onorevole Mezzanotte fa una strana confusione, e me ne dispiace ma sono costretto a dirlo. Egli confonde la legge sulla navigazione interna con la legge per le opere idrauliche che ora stiamo discutendo.

Mi duole anzitutto di dover ricordare all'onorevole Mezzanotte che gli 8 milioni dei quali egli parla non figurano ancora stanziati in nessuna legge, sono indicati nello studio preparato della Commissione per la navigazione interna. Ma per il momento non creano alcun diritto di poter considerare la somma come acquisita in favore del Pescara perchè la classificazione delle diverse opere per la navigazione interna deve esser fatta dal Governo entro tre anni dalla promulgazione della legge e dopo fatta la classifica occorrerà che il Parlamento dia i fondi per eseguire le opere.

Il Pescara è considerato fra i fiumi che possono essere ridotti a navigazione come molti altri, ed io mi auguro che lo diventi di fatto navigabile al più presto e magari precisamente fino a Bussi, come ha indicato l'onorevole Mezzanotte; ma pel momento questa condizione non esiste in forma tale da poter dar nessuna ragione all'emendamento proposto.

Vediamo dunque, indipendentemente dalla navigazione che qui non c'entra affatto, che cosa chiederebbe l'onorevole Mezzanotte. Egli domanderebbe che le opere per il Pescara fossero classificate in seconda categoria fino a Popoli, cioè per un breve tratto più in su di quanto è proposto nella tabella che vi sta dinanzi. Ora, io debbo ripetere qui una cosa già detta (e prego anche gli onorevoli colleghi che hanno presentato l'emendamento che segue per il numero 72 della tabella che vorrebbero pure un prolungamento analogo « dal ponte di Moncalieri al ponte di Casalgrasso », cioè per il fiume Po, di onorarli della loro attenzione per risparmiarli alla Camera la noia di udirmi a ripetere fra poco le stesse cose) quello che dissi più volte.

Noi con questa legge mutiamo la condizione fino ad oggi fatta alle opere di terza categoria e facciamo di queste opere le sorelle minori delle opere di seconda categoria, dando ad esse il concorso dello Stato nelle stesse proporzioni delle opere di seconda categoria e pure come per queste stabilendo che in nessun caso il concorso di spesa degli enti interessati potrà superare il 5 per cento dell'imposta principale.

Sono, come già dissi, e ripeto ancora, le sorelle minori, ma trattate non da sorellastre ma da sorelle. C'è una sola differenza. Mentre le opere di terza categoria possono essere classificate indipendentemente dalla legge, le opere di seconda categoria non possono essere classificate che per legge. E per legge non possono essere queste classificate che dopo compiuta la istruttoria per esse stabilita.

Ho già dichiarato che le opere che figurano in questa tabella, sono tutte opere per le quali fino ad oggi erano complete le istruttorie.

La Commissione vi ha incluso tutte quelle che raggiunsero questa maturità fino al giorno in cui presentò la relazione; il Governo vi aggiunse quelle, che figurano negli emendamenti, e sono precisamente quelle che in questi mesi raggiunsero questa condizione.

Se le opere che ora si vorrebbero aggiungere dall'onorevole Mezzanotte e quelle altre che vorrebbero aggiunte gli onorevoli Daneo, Celesia, Pavia, Montù, Casalini ed altri colleghi saranno, come io credo, necessarie ed utili, esse potranno, per le disposizioni del disegno di legge che stiamo discutendo - anzi furono già dalla Camera accettate nei precedenti articoli votati - essere classificate fra le opere della terza categoria e

si troveranno, meno trascurabili differenze nelle stesse condizioni, come se oggi avessero potuto essere comprese nella tabella che si sta discutendo.

Al di là di questo io non posso dire — nè potrei dare l'assenso della Commissione perchè queste opere fossero così — lasciatemi dire la parola — tumultuariamente incluse nella tabella per opere della seconda categoria che oggi si discute, perchè si sconvolgerebbe il principio che è stato stabilito nella legge del 1865 e che fu sempre seguito fino ad oggi. Ma, ripeto ancora una volta, in questi due casi speciali tanto per il Po quanto per il Pescara, niente si pregiudica, perchè la nuova legge dà mezzo a queste nuove opere, quando siano compiute le pratiche che la legge prescrive, di poter ottenere la classificazione nella terza categoria, con che le opere stesse, tanto per la loro esecuzione quanto per le ragioni finanziarie, si troveranno in condizioni quasi identiche.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mezzanotte ha facoltà di parlare.

**MEZZANOTTE.** Io ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha dato, e mi auguro che la nuova legge possa giovare. Solamente io non comprendo come sia stato considerato il Pescara fino a Fontecchia e non oltre a Fontecchia...

**ROMANIN-JACUR, relatore.** Questa non è colpa nè nostra nè sua: è il risultato della istruttoria che è stata fatta.

**MEZZANOTTE.** Questa è la spiegazione che io vorrei dall'onorevole relatore. Come va che il canale navigabile del Pescara è considerato fino a Fontecchia? Fontecchia è meno della metà della traversata? Come va che non si è arrivati fino a Popoli?

**PRESIDENTE.** Onorevole Mezzanotte, ella deve dire se mantiene o no il suo emendamento.

**MEZZANOTTE.** Ma io volevo una spiegazione dal relatore...

**ROMANIN-JACUR, relatore.** Le ho già risposto, onorevole Mezzanotte, che l'istruttoria non è stata fatta che fino a Fontecchia e che non è qui nè il caso nè il luogo di parlare della navigabilità del Pescara. Qui si tratta di opere che debbono difendere il territorio dalle piene del fiume.

**PRESIDENTE.** Insomma, onorevole Mezzanotte, ritira il suo emendamento?

**MEZZANOTTE.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Al n. 72 gli onorevoli Daneo, Celesia ed altri propongono due emendamenti:

« Al n. 72 Torino-Po, *sostituire:* Torino e Cuneo ».

« *Dopo le parole:* al ponte di Moncalieri, *aggiungere:* e dal ponte di Moncalieri al ponte di Casalgrasso.

« Daneo, Celesia, Molina, Casalini, Abbiate, Quaglino, Montù, Baldi, Scalori, Zerboglio, Paniè ».

L'onorevole Paniè, come uno dei firmatari, ha chiesto di svolgere questi due emendamenti.

Ne ha facoltà.

**PANIÈ.** A nome dei firmatari dichiaro di prendere atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, che mi pare che siano anche confermate dall'onorevole ministro, che in sostanza la questione non rimane pregiudicata. Quindi non insisto.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Vi sono poi i seguenti emendamenti concordati tra il Ministero e la Commissione:

*Aggiungere:*

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
73	Rovigo	Regone Cavo S. Stefano	Argini e controchiavica. Sponda in destra e sinistra, dalla strada insommergiabile di Correggioli all'innesto con l'argine destro di Tartaro per l'estesa di circa chilometri 1900.
74	Verona, Vicenza, Padova e Venezia.	Frata	Argini e sponde in destra e sinistra, da sottocorrente, all'abitato di Sabbion, fino al confine provinciale fra Verona e Padova, per una estesa di circa 6200 chilometri.

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito questa aggiunta e l'intera tabella A.

(È approvata).

Si dia lettura della tabella B.

CAMERINI, segretario, legge:

Tabella B.

## Elenco delle opere da cancellarsi dagli attuali elenchi di quelle di 2ª categoria

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
1	Cremona . . .	Po	Argine sinistro che staccasi dall'altura a monte del Borgo di Po coll'argine del già comprensorio del colatore Morbasco e termina all'incontro con l'argine consorziale di Brancere a valle dell'abitato di Bosco ex-Parmigiano (vedi tabella A, n. 20).
2	Id. . . .	Id.	Argini e sponde, in sinistra, da Cà del Gallo alle alture di Farisengo (vedi tabella A, n. 19).
3	Id. . . .	Oglio	Argine Baroli in destra, classificato colla legge 18 gennaio 1885, n. 2885.
4	Grosseto . . .	Allacciante di Scarlino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce dell'Anguillara all'incontro del Padule (Casotto di Michele) per m. 3177.
5	Id. . . .	Fantino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce nell'allacciante risalendo per m. 200.
6	Id. . . .	Carpiano	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce nell'allacciante risalendo per m. 380.
7	Parma . . . .	Parma	Argine destro, fra il ponte Bottego ed il terrapieno della linea ferroviaria Parma-Piacenza.
8	Parma . . . .	Parma	Argine destro, dal terrapieno della linea ferroviaria Parma-Piacenza risalendo fino al ponte Bottego e discendendo per m. 106; argine sinistro, dallo stesso terrapieno a valle per m. 241.
9	Piacenza . . .	Po	Argine maestro in destra dalla chiavica Babina discendendo fino a m. 200 a valle della Cascina Torri (vedi tabella A, n. 65).
10	Id. . . .	Raganella	Arginatura di rigurgito di Po in sinistra, dalla Chiavica Laghetti a Calendasco (vedi tabella A, n. 64).

PRESIDENTE. A questa tabella B è stata presentata un'aggiunta; concordata tra il Ministero e la Commissione.

TABELLA B.

Aggiungere :

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle acque
11	Rovigo	Tartaro	Argini e sponde in destra, dal Bastione di S. Michele a Cavo Santo Stefano.

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito l'aggiunta e l'intera tabella B.

(È approvata).

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Nella tabella C c'è una lacuna, al n. 2, perchè essendo stato deliberato dalla Camera che le somme stanziare per i bacini montani secondo l'articolo 51 vanno divise tra le varie regioni, accumulate, erogate, intensificate in modo speciale, quelle disposizioni di cui si parla si riferiscono ai 20 milioni, ma non ai 5 milioni che erano già stanziati, 4 dei quali (tolto il milione del Magistrato alle acque) per lo stesso fine. Per cui, o si dovrebbe mettere una annotazione al n. 2 per dire che queste si riferiscono a tutte le norme dell'articolo 51 o meglio mettere in fine dell'articolo 51 il seguente comma: « Le norme stabilite nel presente articolo saranno ap-

plicate anche alle spese indicate nel n. 2 della tabella C ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta questa aggiunta dell'onorevole Pantano ?

ROMANIN-JACUR, relatore. L'accetto.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro l'accetta ?

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. L'accetto, e fo osservare che anche all'articolo 72 bisogna correggere lo stesso errore.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Pantano è quindi accettata dal ministro e dalla Commissione.

Delle osservazioni fatte poi dall'onorevole ministro dei lavori pubblici si terrà conto nel lavoro di coordinamento.

A questa tabella è proposto il seguente emendamento concordato tra Ministero e Commissione:

« Aggiungere dopo il n. 10 :

11. Costruzione ed arredamento degli edifici per gl'insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazioni presso la regia Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova, lire 500,000 da ripartirsi in cinque esercizi a cominciare dal 1910-11 in ragione di lire 100,000 all'anno ».

« Modificare il n. 12 nel senso di ridurre di lire 100,000 all'anno a cominciare dall'esercizio 1910-11 lo stanziamento degli imprevidisti aumentando di lire 400,000 lo stanziamento dell'ultimo esercizio ».

Cosicchè il numero d'ordine dei capitoli viene modificato ed aumentato di uno, cioè, i capitoli diventano 13. e la somma totale viene aumentata di 500,000 lire, vale a dire diventa di lire 61,500,000.

ROMANIN-JACUR, relatore. Precisamente.

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella C con gli emendamenti proposti.

CAMERINI, segretario, legge:

**Riparto degli stanziamenti relativi alle spese per le sistemazioni dei bacini montani, per opere**

Numero d'ordine dei capitoli	INDICAZIONE	1910-11
	<i>a) Lavori idraulico-forestali nei bacini montani:</i>	
1	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia . . . . .	200,000
2	Nelle altre provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Sardegna ed escluse pure le sistemazioni montane coordinate colle bonifiche .	800,000
	<i>b) Opere idrauliche di 2ª categoria:</i>	
3	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia . . . . .	2,370,000
4	Po ed influenti . . . . .	2,180,000
5	Corsi d'acqua di Emilia, Romagna e Toscana . . . . .	1,450,000
	<i>c) Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria:</i>	
6	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia . . . . .	400,000
7	Nelle altre provincie del Regno, escluse, per la sola 3ª categoria, quelle di Basilicata, Calabria e Sardegna . . . . .	1,800,000
	<i>d) Nuove opere classificate in 2ª categoria:</i>	
8	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia . . . . .	400,000
9	Nei corsi d'acqua indicati alla tabella A . . . . .	600,000
	<i>e) Opere diverse:</i>	
10	Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa . . . . .	100,000
11	Costruzione ed arredamento degli edifici per gli insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazioni presso la R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova . . . . .	100,000
12	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane (fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909 n. 597) . . . . .	400,000
	<i>f) Imprevisti:</i>	
13	Imprevisti per tutte le opere precedenti . . . . .	200,000
	<b>Totali per anno e generale . . .</b>	<b>11,000,000</b>

Tabella C,

Idrauliche delle varie categorie e per altre opere diverse, negli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1914-15.

1911-12	1912-13	1913-14	1914-15	Totali parziali	Totali complessivi per opere
200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	5,000,000
800,000	800,000	800,000	800,000	4,000,000	
2,657,500	2,657,500	2,657,500	2,657,500	13,000,000	
2,455,000	2,455,000	2,455,000	2,455,000	12,000,000	33,000,000
1,637,500	1,637,500	1,637,500	1,637,500	8,000,000	
400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	14,000,000
2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	12,000,000	
400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	5,000,000
600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000	
100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	3,000,000
400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	
200,000	200,000	200,000	700,000	1,500,000	1,500,000
12,500,000	12,500,000	12,500,000	13,000,000	»	61,500,000

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, pongo a partito la tabella C così modificata, della quale è stata data lettura.

(È approvata).

Così è esaurita la discussione di questo disegno di legge che verrà poi votato a scrutinio segreto, salvo a procedere prima al coordinamento.

#### Discussione del disegno di legge: Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari.

Si dia lettura del disegno di legge.

**CAMERINI, segretario, legge:** (V. Stampato n. 521-A).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151, e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra è autorizzato a vendere al comune di Savona l'immobile detto ex-reclusorio militare e il fabbricato della caserma « Umberto I », restituendo al comune il fabbricato della caserma comunale « Agostino Ricci » già ceduto in uso gratuito, e ricevendo in permuta alcuni terreni della piazza d'armi, oltre un corrispettivo in contanti di lire 350,000. giusta il compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona colla deliberazione del 18 giugno 1909 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

#### Discussione del disegno di legge: Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata.

Si dia lettura del disegno di legge nel testo concordato tra Governo e Commissione.

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Mi riservo però di richiamarmi in alcuni punti al testo ministeriale.

**CAMERINI, segretario, legge** (V. Stampato n. 455-A).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Alessio.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

**DE FELICE-GIUFFRIDA.** Onorevoli colleghi, sono lieto che il Governo si sia ricordato finalmente che un problema ferroviario meridionale incombeva sulla nuova vita nazionale italiana. Il problema ferroviario è stato da lunga pezza posto all'ordine del giorno, ma abbiamo dovuto, con nostro rammarico, constatare che i vari progetti presentati alla Camera non sono riusciti a dare al problema stesso la soluzione che più conveniva alla vita politica e morale del Mezzogiorno d'Italia.

Già l'ho detto altra volta, base essenziale del risorgimento economico e morale delle nostre regioni è la viabilità, principalmente la viabilità ferroviaria. Però debbo constatare con grande rammarico che, mentre il Governo si è ricordato che il Mezzogiorno d'Italia ha questo grande bisogno da soddisfare, se n'è ricordato soltanto a metà, poichè se la soluzione del problema ferroviario era una necessità per la Calabria e la Basilicata, lo era altrettanto per altre regioni del Mezzogiorno, che si trovano nelle medesime condizioni economiche e politiche delle due regioni fortunate di cui si occupa la presente legge. E mentre sono lieto che il Governo abbia per esse pagato questa cambiale, mi duole che non abbia fatto altrettanto per la Sicilia, alla quale anzi, credo che questa soluzione nuoccia.

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Nuocere, no.

**DE FELICE-GIUFFRIDA.** Sicuro, e glielo dimostro.

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Quando si fa un'opera qualsiasi in una qualsiasi parte del paese non si nuoce ad una altra parte!

**APRILE.** Forse l'onorevole De Felice ha ragione.

**DE FELICE-GIUFFRIDA.** Io rendo omaggio alle loro buone disposizioni, tanto è vero che voterò, anche per debito di solidarietà verso la popolazione della Calabria e della Basilicata, il disegno di legge, ma credo facile dimostrare che questa soluzione, se il Governo non ripara, nuoce alla Sicilia. Ne giudichi un poco lei, onorevole ministro del tesoro, trattandosi di que-

stione che riguarda più il suo Ministero che quello dei lavori pubblici.

È fuori dubbio che il Mezzogiorno d'Italia soffra tutto in ugual modo la scarsezza di capitale che cerchi impiego nella industria ferroviaria, ed abbia bisogno di attirare il capitale dal nord d'Italia o anche dall'estero.

Ora quando ci si trova in questa diversa condizione di fatto che nella Calabria e Basilicata il capitale trova impiego ad un interesse elevato, quale è quello nascente da un contributo chilometrico di 10, 12 e 14 mila lire, mentre in un'altra regione, a poche decine di chilometri di distanza, cioè in Sicilia, l'impiego del capitale, che pure presenta le stesse difficoltà di attrazione, non può trovare altro interesse che quello nascente da un contributo chilometrico di 7,500 lire, giudichi un poco lei, onorevole ministro del tesoro, se questo non sia un danno per la soluzione del problema ferroviario siciliano. (*Bene!*)

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. O il sussidio è sufficiente e il capitale viene; o non è sufficiente e non viene, si costruisca o no in Basilicata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni. Onorevole ministro dei lavori pubblici, risponderà dopo.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Onorevole ministro, rispondo subito anche a lei. Se il capitale che cerca investimento nelle industrie ferroviarie fosse abbondante, comprenderei la sua interruzione, onorevole Sacchi; ma se dobbiamo adescarlo a stento, è logico che, trovando migliore impiego nella Calabria e nella Basilicata, esso non giunga in Sicilia. Del resto, noi non domandiamo 10 mila lire a chilometro per tutte le ferrovie della Sicilia.

Noi vogliamo estendere al Governo la facoltà di elevare volta per volta questo sussidio chilometrico sino alla somma di 10 mila lire, quando risulti dal bilancio finanziario, che dovrà essere presentato per la concessione, che questo sussidio sia necessario in quella misura.

Ecco, onorevole Sacchi, perchè io credo che la nostra richiesta non disturberebbe per nulla l'armonia di questo disegno di legge.

Non c'è che una sola obiezione da fare ed essa viene fatta dall'onorevole ministro del tesoro. Riconosco anch'io, egli dice, i vostri bisogni, riconosco che anche voi avete diritto alla soluzione di questo grande problema, ma bisogna aspettare che le condizioni del bilancio lo consentano.

Ora io mi permetto di osservare che queste preoccupazioni sono per lo meno esagerate. Infatti prima che lo Stato paghi il sussidio chilometrico ad una qualsiasi ferrovia secondaria, gli enti interessati dovranno espletare i progetti tecnici, il Consiglio superiore dei lavori pubblici dovrà approvarli, il Consiglio di Stato dovrà dare parere favorevole e l'esecuzione delle spese dovrà essere finalmente iniziata. Orbene, mi dicano un po' l'onorevole ministro del tesoro e la Camera quanti anni occorreranno ancora prima che una linea venga deliberata, che il progetto venga approvato e soprattutto che il sussidio sia pagato. (*Approvazioni*).

Fidando molto nella lentezza con la quale procedono normalmente le cose negli Uffici amministrativi d'Italia, io credo che l'onorevole ministro del tesoro potrà essere sicuro che non meno di dieci anni passeranno prima che il sussidio possa essere concesso. Prima di pagare questi contributi egli si sarà certamente messo in condizioni di sopperire ai nuovi bisogni con le nuove entrate dello Stato.

Certo in questo decennio molti stanziamenti, che sono stati già deliberati dalla Camera per opere pubbliche, come porti, bonifiche, strade, eccetera, verranno a scadere.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. E verranno altri stanziamenti.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Rispondo anche a questo, onorevole ministro.

Ho detto che in un decennio parecchi impegni verranno certamente a scadere. E le ferrovie secondarie siciliane mi pare che potrebbero prendere il loro posto!

Ma dirò di più, io le dirò che il promettente sviluppo della vita economica del paese ci fa sperare sicuramente che l'aumento medio normale delle entrate dello Stato, in questo decennio, si metterà sicuramente in grado di compiere non solo le varie opere, ai cui stanziamenti attuali, come ella ha detto testè interrompendomi, altri si potranno aggiungere, ma anche gli stanziamenti che occorrono per la soluzione del problema delle ferrovie secondarie del Mezzogiorno d'Italia, per lo meno.

Vede dunque l'onorevole ministro del tesoro che le condizioni del bilancio, anche se oggi si estendesse alla Sicilia il beneficio della legge per le ferrovie della Calabria e della Basilicata, non avrebbero a soffrire alcun danno.

Ma io voglio anche eccedere nelle mie

preoccupazioni a favore del bilancio ed ammettere che in questo decennio l'Italia non abbia a fare quei progressi che dovrebbero assicurare le maggiori entrate necessarie alla soluzione di questo problema, e dico: ebbene, estenda intanto il Governo alle nostre regioni il beneficio di questa legge e noi ci adatteremo alle condizioni del bilancio, e se il bilancio avrà stanziamenti sufficienti per la soluzione anche del nostro problema, esso sarà risolto; se il bilancio non avrà questi mezzi maggiori, noi, da buoni italiani, che amano che le condizioni del bilancio dello Stato non siano dissestate, ci contenteremo di aspettare fino a quando esse permettano anche la soluzione del nostro problema. (*Interruzioni*).

Io ho voluto, onorevole ministro del tesoro, dimostrare a lei come la sua preoccupazione del bilancio sia esagerata e come ella possa consentire ad accogliere la nostra domanda senza compromettere affatto il bilancio.

Ma intanto guardi a quale rischio Ella va incontro non estendendo alla Sicilia il beneficio concesso alla Calabria e alla Basilicata. Ella ricorderà, onorevole ministro del tesoro (se Ella non lo sa, glielo dirà sicuramente l'onorevole ministro dei lavori pubblici), che noi abbiamo diverse linee quasi pronte alla concessione in Sicilia. Per queste linee era stato accordato un sussidio chilometrico di lire 3,000, perchè si credeva che si potesse con quel concorso dello Stato risolvere il problema. Però, in seguito, si vide che le 3,000 lire non erano sufficienti ed il concorso dello Stato fu elevato a 5,000. Era passato tanto tempo, onorevole ministro, ed era così cresciuto il costo della mano d'opera, ed il prezzo dei materiali, quando lo Stato si indusse ad elevare il sussidio da tre a cinquemila lire, che anche i 5,000 lire annue non furono più sufficienti. Ed allora lo Stato, si trovò nella necessità di aumentare ancora il contributo portandolo da 5,000 lire a 7,500. Ma quando questo contributo fu aumentato, non fu possibile risolvere il problema. Adesso noi siamo in grado, onorevole ministro del tesoro, di poter risolvere il problema soltanto se il contributo, dato per la Basilicata e per la Calabria, sarà esteso anche alla Sicilia. Ma searderete a concedere l'aumento, tra poco, le 10,000 lire non saranno più sufficienti.

Del resto, il problema ferroviario è anche un problema politico. E la Sicilia non può essere esclusa dai benefici concessi ad una regione a lei vicina, che ha i suoi stessi bi-

sogni; che vive, si può dire, nelle sue medesime condizioni.

Onorevole Tedesco, allontani i suoi ultimi dubbi e non sia avaro verso la Sicilia. Avrei capito che un disegno di legge di questa importanza fosse stato fatto a favore di tutto il Mezzogiorno. Già i disegni di legge in Italia, giacchè questa è unita, dovrebbero considerare alla stessa stregua tutte le regioni. Ma se una regione c'è che può avere diritto ad una legge speciale, questa regione è il Mezzogiorno d'Italia, tutto il Mezzogiorno. Ma dividere il Mezzogiorno in due, e dare ad una parte i benefici che sono negati all'altra, significa fare cosa non giusta, nè equa.

E fido nell'opera intelligente e patriottica del ministro dei lavori pubblici per vincere le ultime resistenze del ministro del tesoro. (*Vive approvazioni a sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camera.

CAMERA. Ho l'abitudine (ed i colleghi lo sanno) di essere molto sobrio e di non parlare, se non per urgenti necessità. Preferisco di ascoltare i competenti, senza correre, con la mia modesta parola, ad aumentare la nota accademica che talvolta ci si attribuisce; e poi di dare il mio voto a quei disegni di legge, che mi sembrano utili al paese.

Debbo fare, anzitutto, una dichiarazione: che questo disegno di legge risponde completamente ai miei criteri sul problema ferroviario del Mezzogiorno. Per provar questo, richiamo alla memoria dei ministri Sacchi e Tedesco gli ordini del giorno da me presentati nel 1901, a proposito della discussione circa le strade di accesso al Sempione, e nel 1908, a proposito della discussione del disegno di legge Bertolini, riguardante la concessione delle ferrovie alla industria privata. I miei ordini del giorno sono i seguenti nella integrità della loro forma e del loro contenuto.

Quello del 1901 è questo:

« La Camera, poichè il criterio informatore del disegno di legge per la costruzione delle due linee Demodossola-Arona e Santhià-Bergomanero-Arona mette capo alla giusta preoccupazione di sviluppare il traffico nazionale e provvedere ai bisogni dello stesso; poichè per questo identico criterio è stato solennemente riconosciuto dal Governo che le linee complementari debbono essere costruite; poichè per la costruzione delle linee medesime fu istituita con regio decreto 21 luglio ultimo, una Commissione

per studiare le modificazioni, che si sarebbero rese necessarie di fronte alle posizioni vere della topografia ed ai progressi della scienza in rapporto ai bisogni delle popolazioni; poichè questi studi debbono essere ormai completi, in modo che il Governo è in grado di dire il pensiero suo sull'argomento; invita il ministro dei lavori pubblici a presentare tra le altre proposte, in occasione della discussione del bilancio 1901-1902 quella relativa alla costruzione della Lagonegro-Spezzano Castrovillari in sostituzione della Lagonegro-Castrocuoco ».

Quello svolto nella tornata del 12 giugno 1908 è così concepito:

« La Camera, poichè la rete ferroviaria della provincia di Salerno è evidentemente incompleta, e non risponde alla finalità della circolazione e del traffico di tutto il Mezzogiorno d'Italia; poichè le linee di Napoli-Salerno-Sicignano-Potenza-Metaponto; Napoli-Salerno-Sicignano-Lagonegro-Castrovillari-Cosenza; Napoli-Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria costituiscono con la Napoli-Foggia le quattro principali arterie ferroviarie del Mezzogiorno, e poichè manca la segante che faccia rispondere le dette linee alla loro alta finalità; convinta che la trazione elettrica darà alle linee stesse la forma più perfezionata dell'esercizio, e meglio rispondente ai postulati, cui le linee stesse debbono corrispondere; convinta che è una necessità il collegamento dei due capoluoghi del circondario Sala Consilina e Vallo della Lucania; che la diramazione per la Valle del Calore rappresenta una parte di quella linea trasversale, che renderà completa la rete stradale del Mezzogiorno; che la Montesano-Sapri darà solo complemento alla segante delle quattro arterie principali con la linea di Basilicata, che dalla Valle dell'Agri arriva nel Vallo di Teggiano, allacciandosi alla Sicignano-Lagonegro; che la Contursi-Conza congiungerebbe con evidente utilità la Napoli-Avellino-Benevento con la Napoli-Salerno-Potenza, e rappresenterebbe un correttivo di giustizia per plaghe abbandonate, che unicamente da questa ferrovia possono trarre elementi di vita novella; che la Sicignano-Lagonegro-Castrovillari-Cosenza non ha scopo, se non è proseguita a scartamento normale per ragioni evidenti militari e commerciali; confida che il Governo studierà il problema delle ferrovie del Salernitano, ispirandosi alle necessità, specificate nelle considerazioni che precedono; e proporrà al Parlamento con

la maggiore sollecitudine i provvedimenti opportuni ».

In quelle due discussioni, riducevo dunque il problema ferroviario del Mezzogiorno d'Italia al completamento ed alla irradiazione della rete della provincia di Salerno che è la base di tutto il movimento del Mezzogiorno d'Italia, e che è incompleta; e ritenevo che le linee Napoli-Salerno-Sicignano, Potenza-Metaponto; Napoli-Salerno-Sicignano-Lagonegro-Castrovillari-Cosenza e Napoli-Battipaglia-Reggio Calabria con la Napoli-Foggia costituissero arterie del Mezzogiorno le quali avessero bisogno d'una segante che le mettesse in condizione di rispondere alla completa loro finalità di traffico e di circolazione.

Presentando uno di quegli ordini del giorno, cioè l'ultimo, dicevo che ero convinto che la trazione elettrica dovesse dare alle linee stesse la forma più perfezionata dell'esercizio e meglio rispondente ai postulati a cui le linee stesse dovevano corrispondere.

Credevo che il congiungimento dei capoluoghi di circondario, Sala Consilina e Vallo della Lucania, fosse necessario; e ritenevo che la Sicignano-Lagonegro-Castrovillari-Cosenza dovesse essere proseguita a scartamento normale, per ragioni evidenti, militari e commerciali.

Quest'ordine del giorno, dovetti ritirarlo: perchè il ministro Bertolini dichiarava che il Governo s'era proposto intero il problema; ma che i fondi erano così scarsi, che l'attuazione del problema stesso doveva rispondere alla realtà di una graduale spesa proporzionata ai mezzi, di cui il bilancio poteva disporre.

Ora questo disegno di legge, dopo la lunga discussione di tutti gli altri disegni, che sono venuti dal 1901 al 1910 (abbiamo avuto la legge sulla Basilicata del 1904, la legge sulla Calabria del 1905, quella del 1908 sulle concessioni di ferrovie alla industria privata), questo disegno — debbò dichiararlo con lealtà e con sincerità — che è stato presentato dal ministro dei lavori pubblici, onorevole Sacchi, risponde perfettamente al mio concetto: è il disegno che è più organico; è quello che è più complesso; è quello che allaccia tutte le regioni del Mezzogiorno a queste quattro linee e crea ed organizza la rete complementare; rete che soltanto può rappresentare il mezzo efficace, perchè si possa dare all'Italia del Mezzogiorno quel nome di mercato di consumo, per cui Nord e Sud, dal punto di vi-

sta economico, anche nel problema del traffico, anche nel problema della circolazione, si possono confondere in un solo coefficiente efficace di produzione e di ricchezza. (*Bene!*)

Quindi io non ho da dire altro, appunto perchè ho dichiarato che non voglio fare dell'accademia, per affermare che darò con entusiasmo il mio voto a questo disegno di legge che attua questa nobile proposta e che risponde ai voti delle nostre popolazioni.

Del resto, mi affida il fatto che al banco della Commissione siedono uomini i quali appartengono alle varie parti d'Italia, dall'onorevole Carcano che viene dal Settentrione, agli onorevoli Chimirri e Lacava che sono del Mezzogiorno, i quali hanno sempre pensato che, invece di venire a fare qui dentro questioni di diversità di situazione topografica e di diversità di efficacia regionale, di fronte ad ogni disegno di legge, è meglio ispirarsi a quei vecchi criteri dei fattori della patria nostra, i quali, in nome dell'unità, hanno cercato di organizzare la floridezza comune.

Infatti fu l'onorevole Lacava che dette la spinta alla determinazione del viaggio di Giuseppe Zanardelli nel 1902, viaggio che fu intrapreso da quel nostro grande parlamentare, sebbene in condizioni di salute non buone, ispirato, come era, a questo concetto, a cui oggi si ispira la Commissione.

E quel viaggio produsse quella che tutti qui dentro hanno qualificata una diagnosi precisa della situazione di quelle regioni; diagnosi che sola ha potuto dare al patriottismo dei ministri, che si sono succeduti al Governo, il modo di presentare i precedenti e questo disegno di legge.

Non mi fermo dunque più oltre sulla bontà del disegno di legge e sulla necessità per la Camera di approvarlo, anche perchè devo dare l'esempio di brevità per mettermi nella condizione di vederlo approvato presto.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Auguriamoci che la sua proposta sia seguita dai colleghi, perchè abbiamo davvero bisogno di far presto.

CAMERA. Vengo subito alla fine, ma io parlo quasi per un fatto personale.

Quella linea che fu percorsa nel 1902 dall'onorevole Zanardelli, e che era stata inaugurata dall'onorevole Lacava nel 1887, in compagnia dell'onorevole Finali, per cui intorno all'onorevole Lacava un coro di benedizioni si elevò e per cui l'onorevole La-

cava nella Certosa di Padula predisse a quelle nostre ridenti contrade un avvenire migliore...

CICCOTTI. C'è anche il profeta!

CAMERA. Sicuro, onorevole Ciccotti, c'è anche il profeta! Era nella Certosa intonato bene il suo discorso col suo cuore, perchè quando si ha la bontà dell'onorevole Lacava e si parla in edifici, che rappresentano il misticismo di un tempo, allora l'onorevole Ciccotti ammetterà che un po' di profezia non guasta! E così tutto lasciava sperare che quella linea avrebbe rappresentato il centro del movimento di evoluzione e di elevazione graduale di quelle contrade.

E la Sicignano-Lagonegro infatti, che non è l'Eldorado delle linee, che non è attivissima, ma che non è la peggiore, la Sicignano-Lagonegro, tenuta a battesimo dall'onorevole Lacava, dice per mezzo mio (ecco il mio fatto personale ed ecco i miei emendamenti): le memorie valgono per qualche cosa; Zanardelli è passato di là, augurando a quelle contrade migliore avvenire; e, onorevole Lacava, non concorda con una Commissione composta di uomini competenti, quali quelli di cui io veggio circondato voi, a cominciare dal suo illustre presidente, che è così benemerito del problema del Mezzogiorno, non concorda il fatto che voi che foste il cantore di questa linea nel 1887 ora ne dobbiate essere in volontariamente il Saturno! Perchè nondimeno, ecco perchè io prendo la parola, incoraggiato dalla adesione di centottantacinque colleghi, i quali da tutte le parti della Camera su questo fatto personale, che rappresenta anche una essenza di vita di quelle regioni, che rappresenta quasi un *moderamen inculpatæ tutelæ*, un diritto di legittima difesa, ecco perchè, incoraggiato, io dico: in un disegno di legge che integra così i miei concetti a proposito del problema del Mezzogiorno, una sola eccezione viene, la Sicignano-Lagonegro, che dovrebbe essere destinata a creare una *diminutio capitis maxima* a quelle popolazioni dopo ventitre anni di speranze, di battesimi, di incoraggiamenti, di inaugurazioni, nelle quali le ombre dei grandi trapassati si confondono con le figure degli autorevoli viventi e creano una vera odissea di delusione. (*Benissimo!*)

Perchè quella linea Sicignano-Lagonegro (veggo arrivare il mio amico Fradeletto) che è stata percorsa dal mio amico Fradeletto giorni fa, anche oggi non presenta solo un interesse storico dal punto di vista delle memorie, non rappresenta solo un

interesse profetico dal punto di vista degli auguri che fece l'onorevole Lacava, ma rappresenta una situazione legittima di interessi veri per tutto quello che è e sarà quella plaga importante del Mezzogiorno d'Italia, per le iniziative individuali che si sono prese.

GIULIANI. Questa è la verità...

CAMERA. Tutte quelle popolazioni che non solo sono le popolazioni del circondario di Sala e del limitrofo circondario di Vallo, tutte quelle popolazioni che sono anche quelle del circondario di Lagonegro e di quella parte della provincia di Potenza che si attacca al nostro circondario, sono popolazioni che hanno fatto miracoli.

Voi dovete, percorrendo gli atti parlamentari, constatare che noi non siamo mai venuti quadrato, chiedendo, con leggi speciali, qualcosa, la quale avesse risposto all'impellente bisogno che avevamo! Eppure abbiamo avuta una emigrazione di due terzi sul totale della popolazione e vi sono comuni che si sono ridotti al quarto di fronte a questa emigrazione! Or bene dopo questi esodi incredibili, con sacrifici inauditi, abbiamo visto quelle valli progredire; abbiamo visto quelle coltivazioni diventare razionali; abbiamo visto divenire rigogliosa la fattoria di Stato per la coltivazione dei tabacchi; abbiamo visto organizzare un movimento agricolo di prim'ordine! Tutte queste popolazioni sono avviate verso Napoli e Roma; tutte queste popolazioni hanno il movimento dei loro prodotti, il taglio dei loro boschi, la produzione dei loro carboni, la produzione che si viene organizzando degli opifici elettrici (perchè noi abbiamo anche quel carbone bianco che rappresenta tante speranze per la futura ricchezza d'Italia!) tutto questo hanno avviato da ventitre anni verso Napoli e verso Roma.

Orbene, onorevole ministro dei lavori pubblici, onorevole ministro del tesoro, come potete voi, dopo ventitre anni, accettare questa unica eccezione, che popolazioni che sono abituate a mandare le loro merci verso Napoli e verso Roma, popolazioni abituate ad avere questo attacco alla circolazione principale, che queste popolazioni vengano respinte, paralizzate con la trasformazione progettata in un annientamento completo?

Sia pure che ai popoli non si diano riforme per mancanza di mezzi; ma questa volta si dovrebbe affermare che voi, uomini di cuore, che integrate il pensiero del Mezzogiorno col creare la rete complementare,

verreste ad indiggere a migliaia di cittadini, che hanno per ventitre anni goduto di questo beneficio, questa *maxima diminutio capitis* e le fareste tornare indietro a quelle carrozze che lasciavano supporre i tromboni dei briganti e la mancanza di civiltà. (*Bene!*)

E precisamente al vostro cuore ed alla vostra intelligenza, denunzio questa situazione di cose così ingrata ed eccezionale, che eccita quelle popolazioni e le fa riunire in molte migliaia non per esercitare una volgare violenza, ma per far valere il loro diritto di vita. E l'onorevole Tedesco, che è di una provincia limitrofa e che appartiene, come me, ai Principati, sa che quelle popolazioni, se escono da quello stato di nirvana, in cui abitualmente giacciono, è perchè sentono che in quel momento molta parte della loro esistenza viene distrutta.

L'onorevole Fradeletto ha veduto ed è convinto anch'egli che voi per una ragione finanziaria, non potete trascurare questa ragione morale, questa ragione di giustizia sociale, in nome di cui quelle popolazioni vi chiedono il mantenimento di uno stato di fatto consacrato da un quarto di secolo.

FERRARIS MAGGIORINO. Onorevole Camera, oramai ella ci ha tutti persuasi della sua buona ragione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ma sì, onorevole Camera, anche coloro che siedono a questo banco oramai sono convinti. (*Benissimo!*)

CAMERA. Onorevole ministro, se è così, poichè non sono abituato a fare dei pistoletti, tralascio subito di parlare. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dagli onorevoli Sacchi e Tedesco e dico che non mi aspettavo meno da loro: anche nelle popolazioni, che ho l'onore di rappresentare, con l'approvazione di questa legge così modificata si determinerà un entusiasmo che è la sintesi della coscienza del bene fatto al Mezzogiorno e della giustizia per loro integrata. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti.

CICCOTTI. L'onorevole ministro della guerra rispondendo, l'altro giorno, ad alcune mie osservazioni, enunciò questo aforisma; che la finanza italiana era così solida, le cose dello Stato italiano tanto prospere che si era potuto provvedere a tutte le spese militari senza far debiti.

Forse, così, l'enunciazione, nella sua forma letterale, era una verità; ma era una mezza verità riferita ad altri dati di fatto; perchè, dato l'eccesso di spese militari, se non si

fanno debiti per le spese militari, si fanno per provvedere ad altri servizi.

Abbiamo voluto l'esercizio di Stato per le ferrovie: ora, trattandosi di costruire e di esercitare altre ferrovie, ricorriamo all'industria privata.

Si tratta dunque di un debito larvato.

Le sovvenzioni sono, in realtà, un pagamento d'interessi aggravati, e il prezzo del riscatto, quando si dovrà venire al riscatto, sarà un debito da estinguere.

Mi pare che su questo non vi possa essere alcun dubbio.

Eppure noi avevamo una legge, con cui lo Stato aveva assunto l'impegno di costruire direttamente molte di queste ferrovie! Perchè lo Stato si discosta dalla legge? Non è detto da nessuno e in nessun modo.

Comunque, se si vuole imporre questo progetto, è bene, almeno, esaminarne il piano finanziario per correggerlo nei punti, in cui è indispensabile che sia emendato.

Debbo rievocare, non per amore di precedenti storici, ma per il lume, che ne può venire per la discussione di questa legge, la discussione avvenuta nel 1904, quando furono proposti i provvedimenti per la Basilicata.

Era ministro dei lavori pubblici quello che ora nella cinematografia ministeriale è ritornato come ministro del tesoro, l'onorevole Tedesco.

In quel progetto si stanziava una sovvenzione di lire 7,500 per i tronchi da costruire *ex novo* in Basilicata, ed un sussidio semplicemente di lire 2,500 per quelli, che si dovevano esercitare con la interposizione della terza rotaia, arrivando così, complessivamente, ad una sovvenzione dalle 5 alle 6,000 lire.

Mi venne fatta da tecnici l'osservazione che a quei patti le ferrovie non si sarebbero costruite; e difatti in Sardegna, dove le ferrovie erano costruite su terreno granitico e non franoso, come è molta parte del suolo della Basilicata, era stato dato un sussidio, che sorpassava le 9,000 lire.

Allora dissi al ministro: credo che portiate alla Camera cose, che d'altra parte vi proponete di non attuare!

E l'onorevole ministro rispose con queste parole:

« La idiosincrasia dell'onorevole Ciccotti non è tanto lo scetticismo per questa legge quanto la nessuna fiducia in tutto quello che parte da questi banchi. L'altro giorno ha voluto screditare le ferrovie della Basilicata, proposte in questo disegno di legge ».

(Perchè diceva che io screditavo le ferrovie sol perchè reclamavo che la legge fosse fatta sul serio). E in un altro punto diceva: « Del resto da qui a tre anni lei avrà occasione, ecc. »... Ebbene i tre anni sono passati.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ne sono passati sei!

CICCOTTI. Tanto peggio! E non si è visto niente.

Io avevo detto per iperbole: inaugureremo le ferrovie bevendo l'acqua dell'acquedotto pugliese. Questo sarà condotto a termine (se sarà) per il 1917, e allora avremo l'acqua, ma non avremo ancora le ferrovie.

Ho voluto rievocare questi precedenti per metterli a confronto con la nuova situazione di cose antitetica, eppur sotto certi rapporti corrispondente, che si presenta con questo disegno di legge.

In questo progetto si propongono delle sovvenzioni, che, se nel 1904 peccavano per difetto, ora a me sembra che pecchino per eccesso.

Quali sono i criteri, da cui possiamo essere indotti a valutare la giusta misura di queste sovvenzioni?

L'autorità del Governo!

Ma l'autorità del Governo si misura alla stregua, che ho detto; perchè se il Governo, nel 1904, ha per inscienza o per astuzia parlamentare creduto di fare quelle dichiarazioni, io non posso essere oggi tenuto a dar fede a dichiarazioni, le quali provengono dalla stessa voce che fece qui dichiarazioni poi smentite dai fatti.

Abbiamo qui sovvenzioni, che, durante la costruzione per singoli tronchi, oltrepassano le quattordicimila lire, e in fine di costruzione, all'apertura dell'intera linea, ascendono a dodicimila lire per chilometro. E si noti che le dodicimila lire non vanno semplicemente ai tronchi di nuova costruzione, ma anche a quelli, già costruiti ed esercitati con la interposizione della terza rotaia. Considerando tutto ciò, appare che la sovvenzione sale a cifre davvero molto notevoli.

Da che è giustificato tutto questo?

Dal costo delle ferrovie?

Ripigli la parola, per organo mio, l'onorevole ministro del tesoro, l'onorevole Tedesco.

Costano troppo queste ferrovie? Eppure nel 1904 il ministro Tedesco diceva così (Tornata del 18 febbraio, pag. 10875): « Ora io colgo l'occasione per sfatare

questa leggenda di cifre piramidali, perchè il progetto per le ferrovie per la Basilicata, studiato con molta cura da distinti funzionari, importa solo 52 milioni di spesa per 460 chilometri. Questi 52 milioni posso anche dire che sono calcolati con una certa larghezza, inquantochè l'autore del progetto, che non conosceva le condizioni legislative a cui le linee sarebbero state assoggettate, ha tenuto conto della chiusura delle ferrovie, della sorveglianza nei passaggi a livello e del telegrafo, che si adoperano per le grandi linee ferroviarie. Ora ci sono delle disposizioni nella legge per cui si adotteranno dei sistemi più economici e moderni, ci sarà il telefono invece del telegrafo, non ci sarà la chiusura delle ferrovie; e l'esercizio sarà condotto con regime economico, e quindi con minor personale e con due sole classi. Insomma si adotteranno tutti quegli espedienti che ormai abbiamo sperimentato con successo su certe linee, e che non soltanto sono stati adottati in Italia, ma anche in Germania, in Francia, nel Belgio e in Austria. Dunque i 52 milioni calcolati dall'autore del progetto possono ritenersi sufficienti, anche perchè è a considerare che dei 460 chilometri di ferrovie da costruire in Basilicata ve ne sono 90 su strade esistenti; e quindi per essi la spesa di 113 mila lire a chilometro si ridurrà alla metà, e sopra alcune strade di Puglia che sono in migliori condizioni discenderà a sole 35 mila lire ».

Così non è il costo delle ferrovie che può giustificare questa maggiore sovvenzione.

Si dirà che dal 1904 i prezzi delle costruzioni sono cresciuti; e lo ammetto; ma non sono cresciuti del doppio. Il prezzo della mano d'opera, che rappresenta molta parte degli elementi di cui si deve tener conto nel costo delle costruzioni di queste ferrovie, certo non si è raddoppiato.

D'altra parte l'interesse del danaro è ribassato; e allora la sovvenzione maggiore corrisponde all'interesse di un capitale maggiore, e viene a compensare in qualche parte il prezzo della mano d'opera cresciuto e, per quella parte per cui se ne può tener conto, anche quello dei materiali.

In questa condizione di cose, che cosa conviene fare ?

Dobbiamo per lo meno determinare una condizione per cui, automaticamente, in libera gara, pel gioco dell'offerta e della domanda, si arrivi a stabilire quale deve essere il prezzo giusto e normale della costruzione, e dell'assegno.

Corrono voci, ci sono state mandate anche delle pubblicazioni, e da tutti si afferma che vi sono parecchie offerte. E, allora, perchè non dare a ciascuno degli offerenti il campo di concorrere rendendo così più favorevole la condizione dello Stato ? Credo che mai come sotto il Ministero Luzzatti lo Stato abbia fatto e sia disposto a fare cattivi affari... (*Vivissima ilarità*). Almeno, facciamo sì che intervengano dei rimedi per cui questi cattivi affari abbiano le conseguenze meno dannose possibili.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Perchè non ce ne cita qualcuno ?

CICCOTTI. Bastano le convenzioni marittime; e poi siete ancora da troppi pochi mesi al potere...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La Camera è stata di opinione diversa.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Parlamento non è del suo avviso.

CICCOTTI. Lo so che non è stata del mio avviso; ma l'onorevole Sacchi sa benissimo, egli che è stato per molto tempo nelle minoranze, che non sempre le maggioranze hanno ragione.

Il Parlamento ha votato tante cose, tante volte rovinose; ha votato le convenzioni ferroviarie dell'85, ha votato la Regia dei tabacchi, e tante altre cose contro cui lei per il primo sarà insorto. Ma la sua, ora, è una coscienza politica topografica, e vede buono e bello dal banco ministeriale tutto ciò che era cattivo e brutto da questo banco.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Niente affatto, non ho mutato in nulla le mie opinioni, e, se ella ben ricorda, il più delle volte, anzi quasi sempre, sebbene sedessimo nello stesso settore, abbiamo votato diversamente.

PRESIDENTE. Ne parleranno a suo tempo. Non divaghiamo adesso!

CICCOTTI. Se è accaduto qualche volta così, è una ragione di più perchè io creda di essere stato nel giusto.

Dunque, le aste!

L'onorevole relatore, uomo di lunghi accorgimenti e avvezzo alle parate, dirà che le cifre di sovvenzione qui stabilite sono solo de' limiti massimi.

E io dico che potranno riuscir tali solo col rimedio delle aste.

A me pare che contro le aste non vi siano ragioni che si possano invocare con successo.

Infatti, che cosa si può dire contro di esse ?

L'Amministrazione dello Stato vuole essere garantita che l'opera sia eseguita, da chi l'assume, con tutte le tutele di legge e con tutte le guarentigie possibili.

Ebbene v'è l'articolo 3 della legge 12 luglio del 1908, che dà facoltà al ministro di ammettere all'asta o alla licitazione privata soltanto coloro che a giudizio insindacabile del Governo siano ritenuti idonei e di notoria solvibilità.

Sicchè il ministro escluderà chi vuole, ma sotto la sua responsabilità.

E il Parlamento potrà almeno chiedergliene conto!

Poche altre osservazioni, sempre di carattere finanziario-tecnico.

In questo disegno di legge si fissa il prodotto iniziale lordo di ogni chilometro in quattro mila lire.

Io non essendo di quelli che si chiamano competenti e specialisti in questa materia, ho cercato di fare quello che deve fare un deputato il quale voglia rendersi edotto delle cose studiando; ed ho domandato anche a dei competenti; ho cercato dei dati per vedere presso a poco a quanto ascende in luoghi e in condizioni diverse il prodotto lordo chilometrico sulle ferrovie italiane. Ma non vi sono (o almeno io non ho potuto trovarli, nè i competenti hanno saputo indicarmeli) dei dati che stabiliscano quel rapporto nei vari casi.

Io vorrei intanto, che si guardasse molto bene, in ogni modo, se il prodotto iniziale di quattro mila lire per chilometro sia, nel caso in esame, rispondente, anche presumibilmente, alla potenzialità de' luoghi; e ciò nell'interesse dello Stato, perchè noi abbiamo una disposizione di legge che non è inutile menzionare.

Per l'articolo 2 della legge 12 luglio 1908, si stabilisce che « è obbligatorio per lo Stato il riscatto a richiesta del concessionario quando nel decennio precedente alla richiesta non si sia raggiunto in media il prodotto lordo iniziale previsto nell'atto di concessione ».

In conseguenza noi potremmo trovarci in questa condizione; che, se non si raggiunga il prodotto medio iniziale di quattro mila lire al chilometro nel primo decennio della concessione, magari per artificio dell'assuntore, la Società potrà venire a domandare il riscatto, riscatto per cui mi pare siano stabilite nella legge condizioni molto favorevoli per il concessionario.

Un'altra osservazione merita anche la suddivisione della sovvenzione fra la costruzione e l'esercizio.

In questo disegno di legge si fissa a 12 mila lire, quando sarà costruita l'intera rete, il sussidio, ripartendolo in 10,500 per la costruzione e 1,500 soltanto per l'esercizio. Ora, mi sembra che questa ripartizione non sia regolare, non sia normale. E ciò può avere la massima importanza così per le popolazioni interessate all'esercizio delle ferrovie come per la finanza dello Stato. Perchè, se si assegna un sussidio molto tenue all'esercizio, mentre se ne assegna uno molto forte alla costruzione, potrà accadere che il concessionario, a un certo punto, non sarà più interessato a menare innanzi l'esercizio; e allora qual modo avrà lo Stato di garantirsi?

V'è un articolo di legge, l'articolo 8 della legge 16 giugno 1907, che dice come parte della sovvenzione per la costruzione da un decimo e due decimi, potrà essere riservata a garanzia dell'esercizio.

Ma è sopravvenuta poi un'altra disposizione di legge, l'articolo 7 della legge 12 luglio 1908, che dice: « la parte di sovvenzione governativa attribuita alla costruzione, può essere vincolata integralmente in Italia e all'estero al servizio delle obbligazioni ».

Allora, fate, per caso, che questo sussidio, questa sovvenzione per la costruzione sia vincolata integralmente a favore dei portatori di obbligazioni dell'operazione finanziaria per procurare i fondi o sfruttare la concessione che il concessionario andrà a compire, e un bel giorno questa società, che avrà fatto degli ottimi affari con la costruzione, abbandonerà la linea...

APRILE. E questa è storia vecchia!

CICCOTTI. ...e il Governo si troverà a vedersela ricascare sul petto e a dover provvedere da sè all'esercizio, se e come vi provvederà.

In altri termini, si troverà a fare uno di quei pessimi affari di cui l'onorevole ministro dei lavori pubblici mi domandava l'esempio e di cui io gli ho citato già un caso. E gli ne cito, con questo, un altro, perchè, se questa non è ancora legge, è un disegno di legge che depone delle intenzioni e delle prospettive del Governo.

Un'altra cosa a cui vorrei che si badasse bene, è l'articolo che riguarda la partecipazione; perchè lo Stato farà bene anzitutto, facendo condizioni così laute ai concessionari, a stabilire una compartecipazione conveniente. Ma non basterà che la compartecipazione sia alta: occorrerà che lo Stato, nello stabilire la partecipazione, non

incorra nell'errore in cui è incorso altre volte, stabilendo la partecipazione sul prodotto lordo; sì che venga un momento in cui il concessionario non abbia quasi più interesse a sviluppare il servizio delle linee, perchè o non farebbe l'interesse proprio o farebbe semplicemente l'interesse dello Stato. È una questione d'ordine tecnico, che io non pretendo di risolvere su due piedi, ma che pure si deve considerare.

Un altro emendamento pure ho proposto. Nella concessione si considera la sovvenzione chilometrica che verrà data sui vari tronchi, e l'altra che sarà concessa quando tutta la linea sarà aperta all'esercizio. Ora anche qui v'è da tener presente un calcolo. Quando sono aperti i singoli tronchi all'esercizio, si dà, per quelli di nuova costruzione, un sussidio di oltre 14 mila lire; quando sarà aperta l'intera linea la sovvenzione sarà invece di 12 mila lire.

Potrebbe darsi il caso in cui il concessionario trovasse più conveniente costruire semplicemente i tronchi da un lato, e dall'altro ritardasse ad aprire la linea intera; perchè, forse, basterà ad esempio lasciare anche 10 chilometri non costruiti, per avere una sovvenzione molto maggiore della sovvenzione totale.

Io ho proposto un emendamento per dire che bisognerà riservare, con apposita clausola, un calcolo (vorrei aggiungere la parola, proporzionale) onde il sussidio dei singoli tronchi non sia proporzionalmente maggiore di quello che può essere il prodotto della sovvenzione totale.

Le multe minacciate, i termini stabiliti contano poco di fronte agli appaltatori ricchi di risorse e di espedienti. Si creerebbero casi di forza maggiore e germi di liti per tirare in lungo. Se non altro il termine di consegna, che potrebbe essere più breve, sarebbe certamente protratto a quattordici anni.

E ho finito. Riconosco che si fa opera buona dando le ferrovie alla Calabria e alla Basilicata, pur non ritenendo che rappresentino per quelle provincie la prima e più indispensabile esigenza. Per altre cose sarebbe stato più necessario e più urgente provvedere prima. Ma purtroppo si sa che, se si accondiscende a dare a quelle popolazioni qualche cosa di immediato, di tangibile, per cui si raccolgono almeno benemerite elettorali, non si è parimenti disposti a dare ciò che pure per altra via sarebbe utile e dovuto.

E siano le ferrovie; ma con le giuste gua-

rentigie della regione, del paese, di tutto l'interesse pubblico.

Ed io, che son nato appunto nella Basilicata, ho creduto di dover fare queste osservazioni, perchè con l'interesse della regione sia tutelato l'interesse di tutto il paese; e la concessione, se vi dev'essere, sia degna di essere accettata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Beniamino Spirito.

SPIRITO BENIAMINO. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro e quello dei lavori pubblici, i quali hanno fatto cenno di accogliere in sostanza i nostri emendamenti ad una parte del disegno di legge, quella riguardante la Sicignano-Lagonegro, e li ringrazio perchè in questa maniera verranno calmate le giuste preoccupazioni e gli allarmi destatisi nelle popolazioni che dalla soppressione dell'esercizio ferroviario di Stato sarebbero state danneggiate. Però gli onorevoli ministri non hanno ancora fatto dichiarazioni esplicite e concrete, e naturalmente si riservano di farlo quando vorranno portare la loro parola in questa discussione.

È perciò che io devo fare questa dichiarazione. Pur avendo sottoscritto l'emendamento che ha svolto l'onorevole Camera, e involgeva in certo modo la questione principale, nel mio discorso, se non ci fossero state le preventive dichiarazioni di accettazione dell'onorevole ministro, avrei fatto una subordinata, quella cioè di stabilire come linea di sutura quella del tronco Atena-Lagonegro per congiungere le due reti di pari calibro che verranno a costruirsi, a scartamento ridotto nella Basilicata.

Non so in questo momento quale soluzione daranno gli onorevoli ministri alla presente controversia, e fin dove accetteranno le nostre proposte.

Se lasceranno la Sicignano-Lagonegro nello *statu quo* nel senso che è esclusa dalla concessione, i miei emendamenti non hanno più ragione d'essere.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. C'è l'emendamento Camera.

SPIRITO BENIAMINO. Benissimo, allora ritiro fin da ora i miei due emendamenti, uno all'articolo 1, numero 3 e l'altro all'articolo 6.

Allora rimane inteso che sulla Sicignano-Lagonegro sarà messa la terza rotaia per innestare quella linea alle complementari di Basilicata, senza però pregiudicare, anzi conservandovi, l'esercizio ordinario attuale.

Ad ogni modo, siccome mancano sino a questo momento dichiarazioni esplicite del

ministro, così mantengo per ora l'articolo aggiuntivo che ha lo scopo di stabilire che ove il Governo ritenesse indispensabile di fissare la terza rotaia sulla Sicignano-Lagonegro, sulla medesima linea dovrà essere sempre conservato altresì lo scartamento ordinario con l'esercizio di Stato; ed aggiungo, bene inteso, tanto per i viaggiatori come per le merci.

Dopo ciò mi riservo di fare ulteriori dichiarazioni, quando avranno parlato gli onorevoli ministri, intorno al cennato mio articolo aggiuntivo, che per ora deve rimanere fermo ed impregiudicato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Casolini.

**CASOLINI.** Cedo la parola all'onorevole Nofri.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nofri non è presente.

**CASOLINI.** Allora parlerò io.

Non abuserò del tempo che ne sospinge, poichè comprendo quanto sia giustificato l'interesse che questo disegno di legge si discuta e venga subito approvato.

Le ferrovie complementari della Calabria ebbero origine dalla legge 25 giugno 1906, numero 255.

Nella relazione a proposito di quella legge l'onorevole Chimirri dice: « Per incarico dei colleghi fu da me compilato un elenco dettagliato delle linee più indispensabili alle provincie di Cosenza, di Reggio e Catanzaro ».

Tra queste linee vi fu quella così detta del « prolungamento della Rogliano all'incontro della Santa Eufemia-Catanzaro ».

Appena approvata la legge per le Calabrie, si disse che questo prolungamento sarebbe avvenuto alla stazione attuale di Marcellinara.

Il Consiglio provinciale di Catanzaro, nella tornata del 27 marzo 1907, su mia proposta, preoccupandosi che una linea così importante, che avrebbe dovuto congiungere la città di Cosenza a quella di Catanzaro, avesse dovuto incontrare la Santa Eufemia-Catanzaro a Marcellinara, deliberò di far voti al Governo che l'incontro avvenisse invece a Catanzaro-Sala, per Catanzaro città.

Le considerazioni svolte dal Consiglio provinciale rilevavano: che l'incontro previsto nella legge doveva necessariamente intendersi con la linea da Santa Eufemia a Catanzaro Marina, cioè tra i due estremi della intera congiungente le ferrovie litoranee Reggio-Eboli e Reggio-Taranto e

non la parte di detta congiungente compresa fra Santa Eufemia e Catanzaro-Sala; che non essendo indicato nella legge il punto d'incontro del prolungamento della Cosenza-Rogliano con la linea esistente Sant'Eufemia-Catanzaro Marina, non doveva attribuirsi ad omissione della legge medesima, ma che invece doveva da ciò desumersi l'intento di aver voluto lasciare ai maggiori interessati la scelta del detto punto d'incontro; che la nuova ferrovia prevista dalla legge, dovendosi necessariamente svolgere in massima parte nel territorio della provincia di Catanzaro, era questa la sola interessata alla scelta del punto di incontro con la Sant'Eufemia-Catanzaro Marina e che conseguentemente spettava alla rappresentanza provinciale di Catanzaro di discutere e deliberare in relazione agli interessi generali della provincia sulla scelta del punto d'incontro delle due linee ferroviarie; che in relazione appunto agli interessi di una gran parte dei comuni della provincia di Catanzaro i cui territori si estendono alle falde dell'Appennino compreso fra il confine con la provincia di Cosenza ed il capoluogo della provincia di Catanzaro, sia dal punto di vista agricolo e commerciale, che da quello delle comunicazioni col capoluogo, era indiscutibile la convenienza, che lo sbocco della nuova linea si verificasse quanto più possibilmente prossimo alla città di Catanzaro, attraversando la medesima.

La provincia di Catanzaro ha redatto un progetto di massima in questo senso, che è stato trasmesso al ministro dei lavori pubblici per dimostrare a fatti e non a parole, la possibilità dello accoglimento del suo voto. Alla Camera italiana è nota la storia della ferrovia che riguarda la città di Catanzaro. Quando fu stabilita la costruzione della linea Catanzaro Marina-Stretto Veraldi, oggi S. Eufemia-Biforcazione, fu incluso nella legge lo inciso « per Catanzaro » con l'intenzione che la linea appunto toccasse la città di Catanzaro. Non starò qui a ripetere le circostanze dolorose per cui la città fu tagliata fuori, e per cui oggi la stazione si trova a circa 4 chilometri dall'abitato; dovendosi dalla stessa per recarsi in città percorrere, in ripida salita, una strada incomoda, che rende assolutamente difficile le comunicazioni tra l'abitato e la ferrovia.

Speravo che nel presente disegno di legge l'onorevole Chimirri, che pure è tra i più prediletti figli della città di Catanzaro, avesse voluto ispirarsi a sentimenti, non

dico di favorirla, ma di fare in modo che, nella costruzione di una rete calabra, il capoluogo della regione, dove pulsa il cuore della vita calabrese, fosse rimasto il centro della rete complementare che si propone.

Io comprendo che l'onorevole Chimirri abbia voluto fare della sua Mongiana il centro di irradiazione di tutte le linee della Italia meridionale e non comprendo invece come l'incontro delle due linee, quella del prolungamento della Rogliano e l'altra di Soverato possa avvenire alla attuale stazione di Marcellinara, in aperta campagna, così come è stato progettato dall'ufficio delle Complementari.

Questo io sostengo nell'interesse delle Calabrie tutte, e senza preoccupazioni che alcuni comuni del mio collegio potrebbero dolersene per ora, perchè in seguito, dopo che avranno bene considerato le cose, vivo sicuro non potranno che nobilmente associarsi al voto comune. Che sarebbe quello che Catanzaro diventasse il centro di irradiazione delle linee complementari comprese nel territorio della sua provincia, e che a Catanzaro potessero facilmente accedere tutti i comuni che racchiudendo una popolazione di oltre centomila abitanti, si trovano prossimi alla dorsale dell'Appennino, sulla quale si svilupperebbe questa ferrovia, anche importante dal lato militare, e che avrebbe finalmente facile sbocco a Catanzaro Marina; uno dei più notevoli scali della Calabria e dove prossimamente verrà costruito il pontile di sbarco.

Nè è esatto quanto ha detto l'onorevole Chimirri nella relazione, che i comuni da Rogliano a San Pietro Apostolo siano al momento sfavorevoli all'andamento della linea nel senso dell'incontro a Catanzaro, perchè ho qui una quantità di telegrammi (che metto a disposizione dell'onorevole relatore e della Camera) di tutti i sindaci di quei comuni, di tutte le amministrazioni locali e degli imponenti comizi tenuti a Gimigliano e altrove, che dimostrano il contrario.

A queste manifestazioni si sono associati non solo gli onorevoli colleghi che mi hanno fatto l'onore di firmare il mio emendamento, e che fanno voti perchè l'incontro avvenga a Catanzaro, ma anche tutti i deputati delle tre provincie calabresi.

Io ho creduto mio dovere di resistere a pressioni per mantenermi neutrale, perchè mi pareva peccaminoso tacere su di un altissimo interesse di tutta la regione calabrese.

Mi auguro che l'autorevole relatore ed il ministro onorevole Sacchi vorranno darmi affidamento nel senso che questo supremo interesse, che si collega all'avvenire della Calabria, verrà salvaguardato, ed in seguito alle loro risposte vedrò se mi convenga, come ne ho il dovere, di richiedere che la votazione sul mio emendamento avvenga per appello nominale. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turco il quale ha presentato insieme con gli onorevoli Toscano, Joie e De Novellis il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che ad integrare le finalità del presente disegno di legge occorra coordinare la nuova rete delle ferrovie calabro-lucane agli sbocchi marittimi locali, od almeno a quelli che potrebbero allacciarsi prolungando di pochi chilometri l'interposizione del binario ridotto sulle linee attualmente esistenti; confida che il Governo provvederà a tale esigenza con opportune disposizioni nei capitolati di concessione ».

Onorevole Turco, non intendo affatto limitare la sua libertà di parola, ma la prego di tener conto dell'ora, perchè non siamo poi costretti a ritardare l'apertura della seduta pomeridiana.

TURCO. Non devo fare che brevi ma doverose osservazioni per giustificare, non pure il mio ordine del giorno, ma anche il mio parziale dissenso dagli altri autorevoli componenti la Commissione parlamentare. Del resto la discussione stamane avvenuta mi ha confermato sempre più nella convinzione della necessità della tesi da me sempre sostenuta.

Infatti, quanto i ministri oggi presenti hanno già dichiarato a favore della tesi sostenuta dall'onorevole Camera mi fa bene sperare che le altre nostre richieste egualmente legittime ed accettabili possano avere il medesimo trattamento benevolo da parte del Ministero.

In Commissione, come già del resto con unanime consenso negli Uffici, fu approvato l'attuale disegno di legge, che è un vero titolo d'onore per l'onorevole Sacchi, che ha il merito di avere rotto gli indugi, e di avere presentato all'approvazione del Parlamento un atto legislativo di vera riparazione, e che attesta coi fatti il suo amore ed il suo interesse per il Mezzogiorno d'Italia.

Fin qui dunque il consenso era unanime, il dissenso, si è manifestato nella Commissione allorquando alcuni si fermavano ad accettare il disegno di legge per come era presentato dal Ministero, altri volevano che

vi si aggiungessero modifiche adatte a portare fino alle ultime conseguenze lo scopo informatore del disegno di legge, rendere cioè più pratiche, più concrete le applicazioni di quello che è il concetto animatore delle progettate disposizioni legislative.

A questi ultimi si oppose un fine di non ricevere, formulato per un doppio ordine di considerazioni. Si disse, anzitutto, non essere possibile in questa sede attendere ad altro che non sia la esecuzione delle linee già comprese e consacrate in precedenti leggi.

Pertanto il ministro di fronte ai molteplici quesiti riflettenti le varie richieste si trincerò nella dichiarazione di non potere egli altro fare nella presente sede se non avvisare ai mezzi necessari alla esecuzione delle linee già consacrate nelle precedenti leggi.

Ma il ministro e poi la Commissione non potevano, non dovevano prescindere da una considerazione di fatto, che s'impone, che cioè le leggi per la Calabria, e specialmente quelle parti che riguardano le linee ferroviarie, non rappresentano già il portato di precedenti studi maturi, organici, sistematici, per guisa che le linee indicate siano nate nella legislazione con tutte le caratteristiche necessarie a definirne gli innesti, i tracciati e tutto quanto è mestieri per la specifica completa determinazione.

Viceversa l'onorevole Chimirri, che tanti titoli ha per la legislazione speciale della Calabria, si è trovato una certa volta nella condizione specialissima di dover descrivere fondo all'universo... ferroviario calabrese.

Egli ha divinato le necessità future delle nostre popolazioni, ed in alcuni disegni di legge, che poi hanno ottenuto il plauso del Parlamento ed ha lanciato, intuitivamente degli accenni di linee, senza che nessuno studio anche preliminare gli avesse potuto consigliare una traccia da seguire.

Ecco perchè noi troviamo delle diciture che, nelle leggi sembrerebbero strane, se non si tenesse calcolo delle circostanze peculiari nelle quali la nostra legislazione ferroviaria si è venuta svolgendo come questa: Rogliano all'incontro della ferrovia Santa Eufemia-Catanzaro-Saline di Lungro alla ferrovia Jonica. Diguisachè è a tener conto di questo stato di fatto: non essersi quelle linee, all'atto in cui hanno acquistato diritto di cittadinanza nella legislazione, precedentemente con esattezza determinate nei

loro punti di partenza ed innesti e tanto meno poi nei loro tracciati.

Sicchè oggi, al presentarsi di questo disegno di legge, che cosa è di più opportuno, pratico e dirò anche doveroso che supplire a quella necessaria e certo non colpevole impreparazione, dare cioè il sostrato dell'esperienza e degli studi maturi a ciò che è stata semplice intuizione dell'onorevole Chimirri? e quindi concretare i tracciati ed i punti d'innesto? Forse che sarà meno pericoloso o sarà più opportuno che questi tracciati, questi punti d'innesto vengano ad essere determinati, non più in sede legislativa, ma in sede esecutiva, quando il controllo del Parlamento ed il desiderio delle popolazioni non possano attuarsi utilmente ed efficacemente? È in sede legislativa che debbono stabilirsi le indicazioni specifiche, precise delle singole linee. Ed è pacifico, nè alcuno potrebbe negarlo, che le designazioni precedenti sono troppo generiche, semplicemente intuitive, e non rispondono ad una portata di studi, sia pure preliminari, degli uffici competenti.

Di guisa che, quando noi pregavamo la Commissione e quando noi preghiamo la Camera di portare quelle così necessarie modifiche, noi non attentiamo alla compagine del disegno di legge: noi non vogliamo rivoluzionare la struttura organica e finanziaria del disegno stesso, ma vogliamo semplicemente che la provvidenza legislativa corrisponda a ciò che è la necessità delle condizioni topografiche e delle esigenze economiche dei nostri paesi.

Ecco perchè, onorevole ministro, noi ci rivolgiamo al suo grande amore dimostrato, e testimoniato così largamente in questo disegno di legge, per le infelici contrade che abbiamo l'onore di rappresentare in questo Parlamento, perchè ella non si ostini in quella pregiudiziale, in quel fine di non ricevere, che non trova neppure giustificazione nel secondo ordine di considerazioni, che riflette il lato finanziario dell'organismo del suo disegno di legge.

Perchè, o io mi inganno, o mi pare che la misura del sussidio, della sovvenzione stabilita, ne rappresenti il limite massimo. È anzi esplicitamente detto nella relazione dell'onorevole Chimirri che resta a stabilire dall'esame delle condizioni concrete, se al di sotto e di quanto di questo limite massimo si debba scendere nelle singole pattuizioni da fare al concessionario. Di guisa che un certo margine, onorevole ministro, evidentemente, con prudenziale cri-

terio, ella si è riservato in omaggio alla discussione da seguire in questo e nell'ultimo ramo del Parlamento: una elasticità creata nella organizzazione finanziaria, del suo disegno di legge. Di maniera che, se noi ci presentiamo con proposte che non alterano profondamente codesto organico finanziario, e che, del resto, non sono altro che il completamento dei suoi stessi scopi, ella può sentirsi abbastanza libero nei suoi movimenti e deve tendere ad accettare questi nostri *desiderata*, che accrescono alla sua legge i motivi di gratitudine da parte delle popolazioni calabresi.

Ond'è che io ripeto in un ordine del giorno quello che è stato l'argomento, forse fastidiosamente, ripetuto nelle varie adunanze della Commissione. Io credo che una elementare esigenza, negli interessi non pure delle popolazioni, ma dello stesso rendimento delle ferrovie, sia quella di allacciare la nuova rete secondaria delle ferrovie calabresi agli sbocchi marittimi locali. Sembra addirittura un pleonaso questo mio ordine del giorno, perchè nella relazione ministeriale è detto che uno degli scopi precipui del proponente la legge era quello di allacciare questo nuovo organismo di traffico (questa nuova rete che si vuole autonoma, atta a rispondere a speciali finalità sue e ad alleggerire le grandi arterie ferroviarie che mettono in comunicazione la Sicilia con le regioni centrali del Regno) agli sbocchi marittimi.

Tanto è vero che si è voluto provvedere ad allargare le linee secondarie al porto di Bari; utile provvidenza, senza dubbio, che avvia la corrente e i traffici di tutte le provincie meridionali verso quel grandioso sbocco commerciale (è grande nel presente, e sarà più grande nell'avvenire) che è Bari.

Ma spingere i nostri traffici fino a Bari, può rispondere a certi scopi del commercio, ma non a tutti, quando, nelle Calabrie, abbiamo già sbocchi marittimi che cominciano ad attirare nuovi traffici; sbocchi marittimi per cui lo Stato s'è impegnato a fare gravi spese per adattare le condizioni locali alle esigenze della navigazione, come, ad esempio, i porti di Trebisacce e di Paola.

Ora come va che, per esempio, per la provincia di Catanzaro, questo criterio di evidente necessità, di allacciare la rete secondaria agli sbocchi marittimi, viene attuato, perchè le reti di Catanzaro e Soverato e Porto Santa Venere ricevono l'in-

nesto di questa nuova rete ferroviaria, e non viene attuato per la provincia di Cosenza, perchè, secondo questo disegno di legge, nè il porto di Trebisacce, sull'Jonio, nè quello di Paola, sul Tirreno, conseguono un allacciamento con la rete secondaria?

Onorevole ministro, ella vede che in fondo io sostengo, in linea pratica e specifica, quello che, in modo generico ed astratto, ella ha enunciato eloquentemente nel suo disegno di legge. E quando avrà aggiunto la considerazione efficacissima che i miei desideri importano lo sforzo modestissimo di prolungare l'addossamento del binario ridotto nelle attuali linee esistenti per un percorso maggiore di solo 15 chilometri, avrò dimostrato essere enorme respingere questa mia modesta e tanto ragionevole domanda.

Quando stabilite d'addossare il binario ridotto alla rete esistente da Rende San Fili soltanto sino a Sibari ridotto, voi fate spezzare il circolo del traffico delle ferrovie secondarie a 15 chilometri soltanto dalla spiaggia, per renderlo tributario delle reti ordinarie, con grande dispendio di tempo e di spese. Chi perdonerà l'imprudenza che per risparmiare l'inoltro di soltanto 15 chilometri di binario ridotto non si è voluto conseguire lo scopo più pratico dei progettati provvedimenti, quello di dare all'attività commerciale, che può destarsi da quelle non più dormienti popolazioni calabresi, i mezzi più economici del traffico, i quali con un movimento agile e snodato la nuova rete risponda alle esigenze commerciali delle popolazioni ed alle esigenze finanziarie del concessionario?

Per tal ragione io ho presentato un ordine del giorno, nella forma più temperata e deferente che mi è stata possibile. Il mio ordine del giorno è ispirato ad un principio di fiducia nell'equità del ministro, ed ho rilevato, in fondo, un concetto che è già perspicuo nella relazione ministeriale e portandolo a talune conseguenze di ordine pratico.

Se i ministri, nella tornata di stamane, hanno dato prova di un grande spirito di abnegazione e di conciliazione, accettando il voto così eloquentemente espresso dall'onorevole Camera, (che era comune a quanti qui erano in grado di prevedere le disastrose condizioni morali, nelle quale si sarebbe lanciato il paese, se l'attuale sistema di ferrovia da Sicignano a Lagonegro fosse stato, senza ragione sufficiente, ridotto e snaturato) ho ragione di sperare che quei ministri stessi vorranno concedere

a me quel tanto di meno che io domando e che pure, nella sua modestia, ha una portata di un'efficacia non dubbia.

Ed io avrei finito, se non dovessi qui aggiungere una mia modesta parola per la tesi dell'onorevole Casolini.

Onorevole ministro, non è già una semplice emulazione fra luoghi e luoghi per avere l'innesto di una futura, molto futura, ferrovia; ma la questione, prospettata così efficacemente dall'onorevole Casolini, assume ad una importanza veramente grande, quando si pensi che i due capoluoghi delle provincie di Cosenza e Catanzaro hanno diritto, domandano di avere, almeno da una ferrovia secondaria, un diretto allacciamento.

Ora, sarebbe addirittura enorme, onorevole ministro, che Cosenza e Catanzaro, che attualmente non sono già congiunte, ma, vorrei dire, divise da dieci ore di ferrovia, dovessero, da una ferrovia a scartamento ridotto, essere egualmente allontanate, e che il viaggiatore da Cosenza a Catanzaro dovesse prima andare a Marci-

gliana e tornare indietro per poi risalire a Catanzaro.

Sono, quelle che noi patrociniamo, esigenze che non hanno bisogno di dimostrazione, sono necessità intuitive e che assurgono a un grado maggiore d'importanza quando si pensi che Catanzaro è stata già altre volte vittima di una ingiustizia ferroviaria, e non può piacere all'onorevole ministro Sacchi il compito di aggiungere una nuova ingiustizia a danno di quelle generose e patriottiche popolazioni. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda, il seguito di questa discussione è rimesso alla prossima seduta antemeridiana.

La seduta termina alle ore 12.10.

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI  
*Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

---

Roma, 1910 — Tip. della Camera dei Deputati.